Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 6 marzo 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Il Presidente della Repubblica, con decreto del 4 marzo 1980, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha accettato le dimissioni rassegnate dall'on. Franco Evangelisti da Ministro della marina mercantile.

Con altro decreto di pari data, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica ha nominato l'on. dott. Nicola Signorello, senatore della Repubblica, Ministro della marina mercantile.

(2395)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1979, n. **788.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978, n. 1042, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978, n. 1042, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 5 maggio 1979;

Considerato che il primo comma dell'art. 257 del citato decreto del Presidente della Repubblica presenta un errore materiale;

Considerata pertanto la necessità di procedere alla rettifica di detto errore;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

L'ultimo insegnamento di cui alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 257 dello statuto dell'Università di Napoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1048 del 19 giugno 1978, è così rettificato:

biologia e tecnica della produzione sementiera.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1980
Registro n. 15 *Istruzione, foglio n.* 106

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1979, n. **789.**

Autorizzazione alla regione Lombardia ad acquistare alcuni immobili.

N. 789. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1979, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la regione Lombardia viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 200.000.000, alcuni beni immobili della superficie complessiva di mq 817567 costituiti da terreni e fabbricati siti nei comuni di Schignano e Brienno (Como), individuati nella perizia tecnica fatta predisporre dal tribunale di Como per esecuzione immobiliare contro « Peduzzi » sotto il titolo « lotto 2° », aggiudicati con decreto del citato tribunale 23 giugno 1977, n. 7-15/74, alla regione Lombardia, in sede ed a seguito di asta giudiziaria tenuta dal suddetto tribunale.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 83

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1980, n. **42.**

Autorizzazione all'associazione « Lega nazionale », in Trieste, ad accettare un legato.

N. 42. Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, l'associazione « Lega nazionale », in Trieste, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in due appartamenti siti in Trieste più un importo in contanti, del valore complessivo di circa L. 65.850.000, disposto dal dott. Paolo del Fonte con testamento olografo 10 febbraio 1978, pubblicato in data 21 settembre 1978, n. 16355/1884 di repertorio, a rogito dott. Francesco Testa, notaio in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1980
Registro n. 4 Beni culturali, foglio n. 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1980, n. **43.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1979, n. 274, concernente l'autorizzazione all'Accademia olimpica di lettere, arti, scienze e tecnica, in Vicenza, ad acquistare un immobile.

N. 43. Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene rettificato, nelle premesse, il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1979, n. 274, concernente l'autorizzazione alla Accademia olimpica di lettere, arti, scienze e tecnica, in Vicenza, ad acquistare un immobile, nel senso che il numero di repertorio dell'atto di compravendita è: « 32391 » anziché: « 31391 ».

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1980
Registro n. 4 *Beni culturali, foglio n.* 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1980, n. 44.

Autorizzazione all'associazione « Centro ELIS (Educazione, lavoro, istruzione, sport) », in Roma, ad accettare una donazione.

N. 44. Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, l'associazione « Centro ELIS (Educazione, lavoro, istruzione, sport) », in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un complesso immobiliare sito in Ovindoli (L'Aquila), disposta dal marchese Alessandro Gerini, con atto 15 luglio 1977, n. 127930/29755 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Intersimone, notaio in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1980
Registro n. 4 *Beni culturali, foglio n.* 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1980, n. 45.

Autorizzazione al gabinetto scientifico letterario « G. P. Viesseux », in Firenze, ad accettare una donazione.

N. 45. Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, il gabinetto scientifico letterario « G. P. Viesseux », in Firenze, viene autorizzato ad accettare la donazione, consistente in una raccolta di libri e documenti del valore complessivo di lire 77.093.000, disposta dalla sig.ra Adriana Guasconi in Orvieto con atto 9 novembre 1978, n. 59710/3869 di repertorio, a rogito dott. Vasco Bartolini, notaio in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1980
Registro n. 4 *Beni culturali, foglio n.* 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1979.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore U. L. « Abbazia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto ministeriale in data 2 luglio 1921, pubblicato sul foglio d'ordini ministeriale del 17-18 luglio 1921, art. 16 e foglio d'ordini ministeriale del 19 luglio 1921, art. 14, dal quale risulta che l'unità, acquistata in Olanda e consegnata alla regia marina nell'anno 1917 con il nominativo di Lesina, è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato, con la denominazione di « Abbazia », a decorrere dal 1° gennaio 1920;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 6259 in data 18 luglio 1979 del Consiglio superiore delle Forze armate - sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il rimorchiatore U.L. « Abbazia », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° settembre 1979.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1979

PERTINI

RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Difesa, foglio n.* 324

(1740)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1979.

Dichiarazione di urgenza e indifferibilità, anche ai fini della pubblica utilità, dei lavori ed opere relative ai collegamenti telefonici di alcune frazioni di comune nelle province di Catania, Enna, Ragusa, Caltanissetta e Palermo.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 2 aprile 1948, n. 432, convertito nella legge 10 febbraio 1953, n. 81;

Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229;

Vista la legge 11 dicembre 1952, n. 2529, successivamente modificata e prorogata dalle leggi 22 novembre 1954, n. 1123, 28 giugno 1956, n. 716, 30 dicembre 1959, n. 1215, 20 maggio 1966, n. 368, 8 marzo 1969, n. 178 e 28 marzo 1973, n. 86;

Visto l'art. 11 della legge 25 luglio 1952, n. 991 « Provvedimenti in favore dei territori montani » modificato dall'articolo unico della legge 30 luglio 1976, n. 657;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti i piani tecnici economici predisposti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici per la esecuzione dei collegamenti telefonici delle frazioni di comune;

Considerato che la realizzazione dei collegamenti telefonici delle frazioni di comune riveste carattere di particolare urgenza in quanto è da attuare entro scadenze stabilite dalle lettere d'ordine di esecuzione dei lavori;

Visto il promemoria 1015/621/201.5 datato 18 agosto 1979, con il quale il direttore centrale impianti ha approvato, con ordine dirigenziale, l'esecuzione di ventitre collegamenti telefonici di frazioni per un importo di L. 149.557.059 compresa IVA;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti e indifferibili, anche ai fini della pubblica utilità, i lavori e le opere relative ai collegamenti telefonici delle frazioni di comune appresso indicati:

contrada Feliciosa Marina di Adrano; contrada Fumata di Adrano; contrada Ponte Maccarone di Adrano; contrada S. Giuseppe Scolaro di Adrano; contrada

La Piana di Bronte; piano comuni di Assoro; Rassuara di Assorò; contrada Rossi di Enna; Bonfiglio di Gagliano Castelferrato; borgo Santa Margherita di Gagliano Castelferrato; Garbata di Gagliano Castelferrato; San Crisostomo di Gagliano Castelferrato; S. Maria di Gagliano Castelferrato; contrada Rossi di Leonforte; contrada Perciata di Nicosia; Scorsone di Ispica; contrada Cannitello Basso di Mussomeli; Turofili di S. Caterina Villarmosa; Rossella di Piana degli Albanesi; Fontana Rossa di Cerda; Sambuca di Cerda; S. Caterina Lo Dico di Petralia Sottana; contrada Valle delle Ferle di Caltagirone.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a costituire servitù e limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie, anche durante i lavori.

Art. 3.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i lavori e le espropriazioni dovranno iniziarsi alla data del presente decreto e compiersi entro tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1979

Il Ministro: COLOMBO

(1472)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1979.

Norme di attuazione della legge 1° agosto 1978, n. 437, per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie spettanti ai superstiti degli appartenenti alle forze di polizia vittime del dovere.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
IL MINISTRO DELLA DIFESA
IL MINISTRO DELLE FINANZE
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il terzo comma dell'art. 1 della legge 1° agosto 1978, n. 437, recante provvidenze a favore dei superstiti dei magistrati ordinari e dei dipendenti di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 629 e 27 maggio 1977, n. 284, caduti nell'adempimento del dovere, con il quale viene stabilito che per le categorie di dipendenti indicati nell'art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 629 e nell'art. 12 della legge 27 maggio 1977, n. 284, la liquidazione della pensione privilegiata, come prevista nei medesimi articoli, è effettuata sulla base del trattamento economico iniziale del grado immediatamente superiore a quello rivestito all'epoca del decesso, salvo in ogni caso, quanto disposto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 della predetta legge n. 437, con il quale viene stabilito che le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano, a domanda degli aventi diritto, anche per gli eventi verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge stessa ed a decorrere dal 1° gennaio 1975;

Considerato che l'art. 4 della citata legge n. 437 ha stabilito che le modalità di attuazione della legge medesima devono essere determinate con decreto dei Ministri interessati di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1974, recante norme di attuazione della legge 27 ottobre 1973, n. 629, concernente nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1978, recante norme di attuazione dell'art. 12 della legge 27 maggio 1977, n. 284, che ha esteso alle famiglie degli appartenenti al personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare il decreto ministeriale 20 giugno 1974 e il decreto ministeriale 10 maggio 1978 per quanto riguarda le modalità per la liquidazione della pensione privilegiata ordinaria;

Decretano:

Art. 1.

La pensione privilegiata ordinaria prevista dal terzo comma dell'art. 1 della legge 1° agosto 1978, n. 437, viene corrisposta agli aventi diritto dopo che siano stati espletati gli accertamenti e le procedure stabiliti dalle disposizioni in vigore in materia di pensioni privilegiate.

Art. 2.

L'importo della pensione privilegiata ordinaria spettante ai genitori ed ai collaterali dei caduti indicati nell'art. 1, terzo comma, della legge 1° agosto 1978, n. 437, viene determinato applicando l'aliquota percentuale loro spettante in base alla normativa vigente, sul trattamento complessivo previsto dalla disposizione stessa sul quale è calcolata la pensione spettante alla vedova e agli orfani.

Art. 3.

I benefici previsti dall'art. 1, terzo comma, della legge 1° agosto 1978, n. 437, si applicano, a domanda degli aventi diritto, anche per gli eventi verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge e a decorrere dal 1° gennaio 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1979

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

Il Ministro della difesa
RUFFINI

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(2211)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1980.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali, nell'officina farmaceutica della ditta Made Italiana, in Roma.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 5825 in data 27 gennaio 1979 la ditta Made italiana S.r.l. (codice fiscale n. 03240960587) fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica, sita in Roma, via Lago di Lesina, 27, specialità medicinali chimiche e biologiche purché registrate;

Vista la lettera in data 10 dicembre 1979, con la quale la citata ditta rinuncia alla predetta autorizzazione, per trasferimento dell'officina farmaceutica in altra sede;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per trasferimento dell'officina farmaceutica in altra sede, alla ditta Made italiana S.r.l. (codice fiscale n. 03240960587), con sede in Roma, via Lago di Lesina, 27, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche purché registrate, nell'officina farmaceutica sita in via Lago di Lesina n. 27, Roma, concessa con decreto ministeriale n. 5825 in data 29 gennaio 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1488)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1980.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali, nell'officina farmaceutica della ditta Farmaceutici Bruco, in Genova.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreti ministeriali n. 2368 in data 13 agosto 1958 e n. 4948 in data 22 novembre 1971 la ditta Farmaceutici Bruco S.r.l., fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica, sita in Genova, Passo Olivette n. 1, rispettivamente specialità medicinali chimiche e preparati galenici, nonché specialità medicinali biologiche purché registrate;

Vista la lettera in data 22 ottobre 1979, con la quale la ditta in questione rinuncia alle predette autorizzazioni, per trasferimento dell'officina farmaceutica in altra sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 182 del predetto testo unico;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per trasferimento dell'officina farmaceutica in altra sede, alla ditta Farmaceutici Bruco S.r.l., con sede in Genova, via Canevari n. 29 (codice fiscale n. 00261290100), l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, nonché specialità medicinali biologiche purché registrate, nell'officina farmaceutica sita in Genova, Passo Olivette, 1, concesse con decreti ministeriali n. 2368 in data 13 agosto 1958 e n. 4948 in data 22 novembre 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1487)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1980.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali, nell'officina farmaceutica della ditta Formenti-Boots Formenti S.p.a., in Origgio.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 5527 in data 24 luglio 1976 le ditte Dott. Formenti S.p.a., con sede in Milano, via Correggio n. 45 (codice fiscale n. 00795180157) e Boots-Formenti S.p.a., con sede in Milano, via Correggio, 28 (codice fiscale n. 00795180158), furono autorizzate a produrre nell'officina farmaceutica comune, sita in Origgio (Varese), via Monfalcone, 1, specialità medicinali nelle forme farmaceutiche di fiale iniettabili, supposte, ovuli, pomate, creme, sciroppi, sospensioni, soluzioni in genere, compresse, confetti, pastiglie, capsule;

Viste le lettere in data 22 novembre 1979, con le quali le citate ditte rinunciano alla suddetta autorizzazione, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, alla ditta Dott. Formenti S.p.a. (codice fiscale n. 00795180157) e alla ditta Boots Formenti S.p.a. (codice fiscale 00795180158), l'autorizzazione a produrre specialità medicinali, nell'officina farmaceutica comune sita in Origgio (Varese), via Monfalcone, 1, concessa con decreto ministeriale n. 5527 in data 24 luglio 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1486)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1980.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, nell'officina farmaceutica della ditta Prodotti Formenti S.r.l., in Milano.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 5939 in data 26 ottobre 1979, la ditta Prodotti Formenti S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Correggio n. 43 (codice fiscale n. 04485620159), fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica, sita in Milano, via Correggio, 45, specialità medicinali e specialità medicinali biologiche purché registrate;

Vista la lettera in data 22 novembre 1979, con la quale la citata ditta rinuncia alla suddetta autorizzazione, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altre ditte;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altre ditte, alla ditta Prodotti Formenti S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Correggio, 43 (codice fiscale n. 04485620159), l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e specialità medicinali biologiche purché registrate, nella officina farmaceutica sita in Milano, via Correggio, 45, concessa con decreto ministeriale n. 5939 in data 26 ottobre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1485)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1980.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 19 novembre 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna;

Vista la nota n. 2309711 del 14 novembre 1979, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in sostituzione del dott. Salvatore Bonomo proprio rappresentante con voto consultivo nel comitato predetto, ha designato il dott. Giuseppino Cherchi, dirigente generale;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giuseppino Cherchi, dirigente generale, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna in qualità di rappresentante, con voto consultivo, dell'Istituto medesimo ed in sostituzione del dott. Salvatore Bonomo, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(1450)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1980.

Sostituzione del commissario liquidatore della cassa di soccorso per il personale della ferrovia Cancello-Benevento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 2 della legge citata, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali comunque denominati e strutturati, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse di soccorso per il personale dipendente dalle aziende autoferrotranviarie;

Considerato che il dott. Arcangelo Iannace, commissario liquidatore della cassa di soccorso per il personale della ferrovia Cancello-Benevento, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Giuseppe Perugini è nominato commissario liquidatore della cassa di soccorso per il personale della ferrovia Cancello-Benevento in sostituzione del dottor Arcangelo Iannace, dimissionario.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349 ed alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 26 gennaio 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(1449)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Siena.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Siena;

Vista la nota n. 9980 dell'11 dicembre 1979, relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Siena presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Garzia dott. Bruno, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Milani ing. Angiolo, rappresentante del genio civile;

Turchi dott. Michele, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Mancini dott. Renato, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Daviddi Maurizio, Galardi Giuliano, Logi Varo, Nucci Armando, Biliotti Elisabetta, Mazza Francesco e Conti Vittorio, rappresentanti dei lavoratori;

Scagliotti dott. Valerio, Bolognini Paola, Scheggi Fiorenzo e Casaleggio dott. Giovanni, rappresentanti dei datori di lavoro;

Marinsalta per. agr. Enzo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2086)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Mantova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Mantova;

Vista la nota n. 12985 del 29 novembre 1979, relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Mantova presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Di Stefano dott. Angelo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Lanfredi geom. Alberto, rappresentante del genio civile;

Caretta dott. Claudio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Daolio dott. Alfredo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Ballotta Ivano, Lebovitz Tolmino, Provasi Guerrino, Semeghini Gianni, Lina Francesco, Siveri Achille e Natali Umberto, rappresentanti dei lavoratori;

Bianchi dott. Luigi, Gualtieri Cesare Attilio, Moroni Franco Claudio e Scaglioni Umberto, rappresentanti dei datori di lavoro;

Montanarini dott. Danilo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2037)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1980.

Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Genova, per l'anno 1980.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata istituita la borsa merci di Genova;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Genova, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, formulata con deliberazione n. 777 del 13 novembre 1979;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Genova per l'anno 1980 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Lagattolla dott. Armando;
2) Di Donato rag. Rocco;
3) Bosch rag. Gaetano;
4) Castagnino dott. Gian Piero;
5) Molinari dott. Rino;
6) Silva dott. Alfonso;
7) Tuo dott. Tullio Piero.

Membri supplenti:

1) Bianchetti rag. Giovanni Battista;
2) Barletti Pietro Paolo;
3) Bolla dott. Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(1525)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1980.

Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Parma, per l'anno 1980.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1967, col quale è stata istituita la borsa merci di Parma;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Parma, approvato con decreto ministeriale 24 giugno 1968;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma, formulata con deliberazione n. 317 del 6 dicembre 1979;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Parma per l'anno 1980 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Bertolani dott. Giorgio;
2) Bizzi rag. Italo;
3) Guareschi geom. Guido;
4) Savi ing. Antonio;
5) Ziliotti dott. Giuseppe;
6) Camorali Ciliano;
7) Fava dott. Rolando.

Membri supplenti:

1) Ghersetich dott. Renato;
2) Ranazani Nello;
3) Artoni per. agr. Vittorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(1527)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1980.

Autorizzazione alla società « Fiduciaria Quadrifoglio - Società fiduciaria e di revisione - Società a responsabilità limitata », in Parma, all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Fiduciaria Quadrifoglio - Società fiduciaria e di revisione -

Società a responsabilità limitata », con sede in Parma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fiduciaria Quadrifoglio - Società fiduciaria e di revisione - Società a responsabilità limitata », con sede in Parma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(1524)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1980.

Proroga del termine di presentazione della denuncia-domanda di aiuto alla produzione dell'olio d'oliva da parte di taluni olivicoltori associati, campagna 1978-79.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 15 dicembre 1978, recante disposizioni relative all'aiuto alla produzione dell'olio d'oliva per la campagna 1978-79;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 20 novembre 1979, ed in particolare l'art. 10, ultimo comma, relativo al termine stabilito per l'espletamento del controllo di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2753/78 del Consiglio del 23 novembre 1978, per la suddetta campagna;

Visto il regolamento (CEE) n. 3134/78 della commissione del 28 dicembre 1978, come da ultimo modificato dal regolamento (CEE) n. 2493/79 del 12 novembre 1979, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva;

Viste le istanze presentate dall'Unione nazionale associazioni coltivatori olivicoli, dall'Unione nazionale tra associazioni produttori olive, dal Consorzio nazionale olivicoltori e dall'Associazione italiana produttori olivicoli, intese ad ottenere, per la campagna 1978-79, la proroga del termine utile per la presentazione della denuncia-domanda di aiuto alla produzione dell'olio d'oliva a favore dei soci, per i quali non è stato possibile ultimare il controllo di cui al citato art. 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2753/78;

Tenuto conto delle motivazioni rappresentate dalle suindicate unioni di produttori olivicoli;

Considerata la necessità di prorogare il termine per la presentazione della denuncia-domanda di cui sopra;

Decreta:

Per la campagna 1978-79, le organizzazioni di produttori olivicoli, ammesse a beneficiare del regime di cui al regolamento (CEE) n. 2752/78 del 23 novembre 1978, per poter ottenere l'aiuto alla produzione dell'olio d'oliva a favore dei soci, per i quali alla data del 31 dicembre 1979 non sono stati ultimati i controlli di cui all'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2753/78 del Consiglio del 23 novembre 1978, devono presentare la prescritta denuncia-domanda di aiuto entro e non oltre il 15 aprile 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1980

Il Ministro: MARCORA

(2149)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 183/80 della commissione, del 29 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 184/80 della commissione, del 29 gennaio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 185/80 della commissione, del 28 gennaio 1980, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 186/80 della commissione, del 28 gennaio 1980, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 187/80 della commissione, del 29 gennaio 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 188/80 della commissione, del 28 gennaio 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2292/79 per quanto concerne la gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso la Repubblica popolare della Cina.

Regolamento (CEE) n. 189/80 della commissione, del 28 gennaio 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2361/79 per quanto concerne la gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i Paesi della zona IV.

Regolamento (CEE) n. 190/80 del Consiglio, del 29 gennaio 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1763/78 relativo al trasferimento di latte scremato in polvere all'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 191/80 del Consiglio, del 29 gennaio 1980, che istituisce un dazio definitivo antidumping sull'idrossido di litio originario degli Stati Uniti d'America e dell'Unione Sovietica.

Regolamento (CEE) n. 192/80 della commissione, del 29 gennaio 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 193/80 della commissione, del 29 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Corea sul commercio dei prodotti tessili.

Pubblicati nel n. L 23 *del* 30 *gennaio* 1980.

(23/C)

Regolamento (CEE) n. 194/80 della commissione, del 24 gennaio 1980, che determina gli importi degli elementi mobili e dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità, per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 1980 incluso, delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 1059/69.

Pubblicato nel n. L 25 *del* 31 *gennaio* 1980.

(24/C)

Regolamento (CEE) n. 195/80 della commissione, del 30 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 196/80 della commissione, del 30 gennaio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 197/80 della commissione, del 30 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 198/80 della commissione, del 30 gennaio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 199/80 della commissione, del 29 gennaio 1980, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 200/80 della commissione, del 30 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 201/80 della commissione, del 25 gennaio 1980, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili originari di Hong Kong.

Regolamento (CEE) n. 202/80 della commissione, del 25 gennaio 1980, relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di abiti interi tessuti e a maglia originari di Singapore.

Regolamento (CEE) n. 203/80 della commissione, del 30 gennaio 1980, recante decima modifica del regolamento (CEE) n. 2044/75 per quanto riguarda il titolo di esportazione per il burro, il butteroil e il latte scremato in polvere e che modifica il regolamento (CEE) n. 210/69.

Regolamento (CEE) n. 204/80 della commissione, del 30 gennaio 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1579/70 che stabilisce condizioni particolari per l'esportazione di alcuni formaggi verso la Spagna.

Regolamento (CEE) n. 205/80 della commissione, del 30 gennaio 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 206/80 della commissione, del 30 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 24 *del* 31 *gennaio* 1980.

(25/C)

Regolamento (CEE) n. 207/80 della commissione, del 31 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 208/80 della commissione, del 31 gennaio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 209/80 della commissione, del 31 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 210/80 della commissione, del 31 gennaio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 211/80 della commissione, del 31 gennaio 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 212/80 della commissione, del 31 gennaio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 213/80 della commissione, del 31 gennaio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 214/80 della commissione, del 31 gennaio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 215/80 della commissione, del 31 gennaio 1980, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 216/80 della commissione, del 31 gennaio 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 217/80 della commissione, del 31 gennaio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 218/80 della commissione, del 31 gennaio 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 219/80 della commissione, del 31 gennaio 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 220/80 della commissione, del 31 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 221/80 della commissione, del 31 gennaio 1980, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° febbraio 1980, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 222/80 della commissione, del 31 gennaio 1980, che fissa il tasso di restituzione da applicare, con decorrenza 1° febbraio 1980, all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 223/80 della commissione, del 31 gennaio 1980, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° febbraio 1980, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 224/80 della commissione, del 31 gennaio 1980, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 225/80 della commissione, del 31 gennaio 1980, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 226/80 della commissione, del 31 gennaio 1980, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 227/80 della commissione, del 31 gennaio 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 228/80 della commissione, del 31 gennaio 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 229/80 della commissione, del 31 gennaio 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 230/80 della commissione, del 31 gennaio 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 231/80 della commissione, del 31 gennaio 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 232/80 della commissione, del 31 gennaio 1980, recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di prodotti del settore della carne bovina.

Regolamento (CEE) n. 233/80 della commissione, del 31 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 234/80 della commissione, del 31 gennaio 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione, come tali, dello zucchero bianco e dello zucchero greggio.

Informazione circa l'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Tailandia sul commercio dei tessili.

Pubblicati nel n. L 26 *del* 1° *febbraio* 1980.

(26/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 44

Corso dei cambi del 3 marzo 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	825,30	825,30	825,25	825,30	825,25	824,95	825,20	825,30	825,30	825,30
Dollaro canadese	721,35	721,35	721 —	721,35	721,15	720,40	720,95	721,35	721,35	721,35
Marco germanico	463,57	463,57	463,65	463,57	463,55	463,48	463,50	463,57	463,57	463,60
Fiorino olandese	421,52	421,52	421,10	421,52	421,35	420,30	421,46	421,52	421,52	421,50
Franco belga	28,547	28,547	28,54	28,547	28,54	28,48	28,5480	28,547	28,547	28,55
Franco francese	197,90	197,90	197,90	197,90	197,80	197,24	198 —	197,90	197,90	197,90
Lira sterlina	1870,80	1870,80	1873 —	1870,80	1870,60	1870,95	1870,55	1870,80	1870,80	1870,80
Lira irlandese	1710,10	1710,10	1712 —	1710,10	1711,50	—	1712 —	1710,10	1710,10	—
Corona danese	148,53	148,53	148,50	148,53	148,50	148,60	148,52	148,53	148,53	148,55
Corona norvegese	167,39	167,39	167,25	167,39	167,35	167,04	167,4090	167,39	167,39	167,40
Corona svedese	194,94	194,94	194,90	194,94	194,90	193,40	194,94	194,94	194,94	194,95
Franco svizzero	481,17	481,17	481,90	481,17	481,60	481,53	481 —	481,17	481,17	481,20
Scellino austriaco	64,786	64,786	64,81	64,786	64,80	64,50	64,7950	64,786	64,786	64,78
Escudo portoghese	17,10	17,10	17,10	17,10	17,08	17,05	17 —	17,10	17,10	17,10
Peseta spagnola	12,281	12,281	12,30	12,281	12,28	12,16	12,2860	12,281	12,281	12,28
Yen giapponese	3,321	3,321	3,33	3,321	3,32	3,30	3,3270	3,321	3,321	3,21

Media dei titoli del 3 marzo 1980

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	64,55
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	90,25
» 5,50% » » 1968-83	86,025
» 5,50% » » 1969-84	81,425
» 6% » » 1970-85	78,575
» 6% » » 1971-86	76,05
» 6% » » 1972-87	75,875
» 9% » » 1975-90	78,425
» 9% » » 1976-91	81,40
» 10% » » 1977-92	86,50
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,75
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1978/80	99,40
» » » » 1- 6-1978/80	99,55
» » » » 1- 8-1978/80	99,075
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,30
» » » » 1- 3-1979/81	99,275
» » » » 1- 7-1979/81	97,55
» » » » 1- 5-1979/82	97,22
» » » » 1- 7-1979/82	97,15
Buoni Tesoro Pol. 10% 1- 1-1981	97,025
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	85,80
» » Pol. 12% 1- 1-1982	96,50
» » » 12% 1- 4-1982	96,525
» » » 12% 1-10-1983	94,90
» » » 12% 1- 1-1984	95,25
» » » 12% 1- 4-1984	95,175
» » » 12% 1-10-1987	94,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 marzo 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	825,25
Dollaro canadese	721,15
Marco germanico	463,535
Fiorino olandese	421,49
Franco belga	28,547
Franco francese	197,95
Lira sterlina	1870,675
Lira irlandese	1711,05
Corona danese	148,525
Corona norvegese	167,399
Corona svedese	194,94
Franco svizzero	481,085
Scellino austriaco	64,79
Escudo portoghese	17,05
Peseta spagnola	12,283
Yen giapponese	3,324

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di magistero:

lingua e letteratura latina (R).

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di magistero:

lingua e letteratura inglese.

Facoltà di scienze politiche:

storia contemporanea.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2326)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 22 febbraio 1980. Provvedimenti urgenti per l'edilizia: art. 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 8, primo comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere ai comuni o a consorzi di comuni appositamente costituiti mutui per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia;

Visto il penultimo comma del predetto art. 8 che attribuisce al CIPE il compito di stabilire i comuni nei quali deve essere realizzato il programma, le ulteriori condizioni per l'erogazione dei mutui, oltre quelle previste dallo stesso articolo, le modalità di affidamento dei lavori, i criteri per la individuazione dei beneficiari, anche in deroga alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, nonchè la tipologia delle costruzioni;

Considerata l'opportunità di concentrare la maggior parte della somma disponibile per gli interventi nelle maggiori aree metropolitane, dove più avvertita è la carenza di alloggi in locazione e dove maggiore è l'esigenza di ripristinare mobilità nel mercato delle locazioni, assegnando somme minori a quei comuni nei quali sono riscontrabili situazioni di disequilibrio di varia natura con riflessi sul problema abitativo, assicurando la localizzazione degli interventi in tutte le regioni;

Ritenuto di ripartire i fondi in relazione:

a) alla esigenze di fornire urgentemente alloggi alle persone soggette a sfratto;

b) alla rilevanza dell'accrescimento numerico raggiunto dalla popolazione urbanizzata;

c) alla concentrazione del fabbisogno arretrato insoddisfatto di alloggi economici;

d) alla necessità di disporre di alloggi comunali atti ad ospitare quanti abitano in edifici da risanare o ristrutturare per interventi pubblici;

Sentito il Comitato per l'edilizia residenziale;

Delibera:

1. — *Finalità del programma*.

Scopo del programma straordinario per la costruzione di alloggi di tipo economico da cedersi in locazione da parte dei comuni, nonchè per le relative opere di urbanizzazione, di cui all'art. 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, è quello di contribuire alla piena attuazione della legge 27 luglio 1978, n. 392, sull'equo canone, incrementando l'offerta di alloggi in affitto e di integrare gli interventi del piano decennale per l'edilizia di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. — *Comuni destinatari dei mutui*.

Il programma straordinario di edilizia di cui al citato art. 8 del decreto-legge n. 629/79, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, è realizzato dai comuni sottoindicati nel proprio territorio o nel territorio di comuni vicini che siano con gli stessi consorziati, per l'importo dei mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti sino all'ammontare per ciascuno specificato:

Comune		Importo	
Aosta	L.	2,5	miliardi
Torino	»	85,0	»
Milano	»	95,0	»
Trento	»	2,5	»
Bolzano	»	2,5	»
Trieste	»	5,0	»
Genova	»	65,0	»
Venezia	»	20,0	»
Padova	»	10,0	»
Verona	»	10,0	»
Bologna	»	40,0	»
Firenze	»	40,0	»
Pisa	»	5,0	»
Livorno	»	5,0	»
Ancona	»	10,0	»
Pescara	»	10,0	»
Perugia	»	5,0	»
Roma	»	175,0	»
Napoli	»	120,0	»
Campobasso	»	2,5	»
Potenza	»	5,0	»
Bari	»	60,0	»
Taranto	»	40,0	»
Reggio Calabria	»	20,0	»
Palermo	»	75,0	»
Catania	»	50,0	»
Siracusa	»	20,0	»
Cagliari	»	20,0	»
	L.	1.000,0	miliardi

3. — *Condizioni dei mutui*.

I mutui sono erogati alle condizioni stabilite dall'art. 8 del citato decreto-legge n. 629/79, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, ed alle seguenti ulteriori condizioni:

i mutui sono concessi al tasso di interesse annuo del 4% e sono garantiti dallo Stato;

i mutui stessi sono destinati a finanziare la costruzione di alloggi economici ovvero l'acquisizione e il risanamento di immobili degradati, da cedere in locazione da parte dei comuni, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, nonché l'acquisizione delle aree e le relative opere di urbanizzazione.

Secondo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 8 del decreto-legge n. 629-79, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, gli interessi passivi dei mutui anzidetti sono calcolati al netto dei canoni di affitto effettivamente percepiti dai comuni stessi.

Detti canoni devono affluire in un apposito conto vincolato di tesoreria, destinato al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui relativi.

I comuni o i consorzi di comuni, all'atto della concessione dei mutui, sono tenuti a notificare al tesoriere l'importo della rata di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti.

In relazione alla notifica di cui al comma precedente, i tesorieri sono tenuti a versare alla Cassa depositi e prestiti, a rate bimestrali uguali, con comminatoria delle indennità di

mora in caso di ritardato versamento, l'importo della rata, utilizzando in via prioritaria le disponibilità esistenti sul conto vincolato di cui sopra.

I tesorieri sono altresì tenuti a comunicare agli enti mutuatari l'importo differenziale della rata versata utilizzando i fondi ordinari del bilancio, ai fini dell'imputabilità del loro importo, per la parte afferente agli interessi, al complesso degli impegni assunti sulle entrate relative ai primi tre titoli del bilancio, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Le domande di massima relative ai singoli interventi nell'ambito delle somme assegnate ad ogni comune devono essere inoltrate alla Cassa depositi e prestiti entro trenta giorni dalla data della presente deliberazione.

La Cassa depositi e prestiti accusa ricevuta della domanda richiedendo al comune i documenti istruttori necessari alla concessione dei relativi mutui, al fine della tempestiva convocazione del consiglio comunale.

I suddetti documenti consistono in:

a) delibera consiliare di assunzione del mutuo;

b) dichiarazione del segretario generale sulla intervenuta esecutività, a tutti gli effetti di legge, della deliberazione consiliare, e sulla intervenuta notifica al tesoriere dell'annualità di ammortamento che questi è tenuto a versare alla Cassa depositi e prestiti;

c) programma costruttivo, di cui al successivo punto 4, che dovrà essere fatto pervenire alla Cassa entro sessanta giorni dalla data della presente deliberazione.

Il mancato ricevimento del programma costruttivo entro detto termine comporta la decadenza dell'assegnazione della somma indicata al precedente punto 2, che con successiva deliberazione del CIPE sarà destinata ad altri comuni.

La Cassa depositi e prestiti, nel termine massimo di trenta giorni dalla data di ricevimento del programma costruttivo di cui al punto precedente invia l'affidamento al comune che ne ha fatto richiesta nei termini. Il comune, ricevuto l'affidamento, provvede agli adempimenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del successivo n. 6, notificandone l'esito alla Cassa che dà corso sollecitamente alla deliberazione del mutuo.

Qualora l'importo definitivo del mutuo da concedere corrisponda a quello indicato nella prima domanda, il comune deve inviare alla Cassa tutta la documentazione a suo tempo indicata senza ulteriori comunicazioni da parte della Cassa stessa.

Contestualmente al provvedimento di concessione del mutuo, viene disposta a favore del comune mutuatario una anticipazione pari al quindici per cento del mutuo stesso.

L'importo dell'anticipazione deve essere versato, in attesa dell'utilizzo, in apposito conto vincolato di tesoreria.

Il rimanente importo viene erogato secondo le norme vigenti per le somministrazioni della Cassa depositi e prestiti (domanda del sindaco, corredata dei documenti giustificativi di spesa, stato di avanzamento, fatture, ecc., vistati dal capo dell'ufficio tecnico comunale).

Per recuperare l'importo anticipato, ogni richiesta di pagamento viene decurtata del quindici per cento.

Il sindaco è personalmente responsabile della destinazione delle somme ricevute in anticipazione per i fini connessi alla realizzazione delle opere oggetto del mutuo, e deve curarne la graduale restituzione in relazione alle somministrazioni effettuate dalla Cassa depositi e prestiti.

Per far fronte alla revisione dei prezzi in base alle norme vigenti per le opere pubbliche e per gli imprevisti che si incontreranno nell'esecuzione delle opere, ciascun comune appaltante provvede all'accantonamento di un importo non inferiore al 15 per cento della somma assegnata.

4. — *Programma costruttivo.*

Il programma costruttivo si compone dei seguenti elaborati:

a) deliberazione del consiglio comunale, approvata dal competente organo di controllo, di individuazione delle aree nelle quali dovrà essere realizzato il piano costruttivo con la indicazione degli elementi di natura catastale o urbanistica;

b) dichiarazione del sindaco o dei sindaci dei comuni consorziati attestante la effettiva disponibilità dell'area edificabile e i tempi di realizzazione delle opere;

c) elaborato contenente l'indicazione del numero degli alloggi, delle loro superfici e dei tipi di aggregazione da realizzare, nonché l'elenco delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da eseguire nelle aree prescelte o in quelle contermini, con l'indicazione delle previsioni di spesa distintamente per l'acquisizione delle aree, per le spese generali e di progettazione per la costruzione degli alloggi e per le opere di urbanizzazione.

Tale elaborato deve contenere indicazioni sulle opere di urbanizzazione esistenti nella zona. Il programma può prevedere anche la realizzazione di alloggi attraverso l'acquisizione e il risanamento di immobili degradati liberi da occupanti.

L'elaborato di cui trattasi deve essere accompagnato da uno schema di massima dell'assetto urbanistico degli insediamenti con l'indicazione dello sviluppo planivolumetrico degli alloggi e delle opere di urbanizzazione;

d) testo del bando di gara o dello schema di convenzione o di contratto con l'indicazione della forma prescelta dal comune per pervenire all'aggiudicazione dei lavori ed alla esecuzione dell'intervento;

e) dichiarazione con la quale il sindaco si impegna a rilasciare la concessione edilizia per il programma costruttivo entro quarantacinque giorni dall'aggiudicazione dell'appalto concorso o, nel caso di affidamento in concessione, entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione del progetto da parte del concessionario, con l'applicazione della procedura prevista dall'art. 11 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247.

5. — *Individuazione e acquisizione delle aree.*

L'individuazione delle aree deve avvenire entro trenta giorni dalla data della presente deliberazione, predisponendo tutti gli atti che consentano sia di effettuare i rilievi che di eseguire verifiche geognostiche.

Le aree sono individuate nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge n. 167 del 1962, e successive modificazioni ed integrazioni.

Se l'area occorrente per la realizzazione degli alloggi e delle relative opere di urbanizzazione non è stata già acquisita dal comune, ovvero, pur essendo nella sua disponibilità, ha una destinazione urbanistica diversa da quella edificatoria, ovvero non è inclusa nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, alla delibera comunale, con la quale viene adottato il programma costruttivo e che equivale, comunque, a variante degli strumenti urbanistici, si applica l'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Nell'individuazione delle aree si deve in ogni caso tener conto delle esigenze connesse agli interventi del primo e secondo biennio del piano decennale di cui alla legge n. 457 del 1978.

6. — *Attuazione degli interventi.*

All'attuazione degli interventi, i comuni e i loro consorzi provvedono mediante appalto-concorso, offerte su repertorio di progetti-tipo, ovvero a mezzo di concessioni a società, imprese di costruzione anche cooperative, o loro consorzi.

E' consentito il ricorso alla licitazione privata soltanto nel caso in cui i comuni dispongano di progetti esecutivi degli alloggi e delle opere di urbanizzazione.

Nel caso di appalto-concorso, la pubblicazione del bando deve avvenire subito dopo il ricevimento dell'affidamento del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti. Nello stesso caso di appalto-concorso i comuni pongono alle commissioni giudicatrici termini tassativi per la formulazione del proprio giudizio.

I comuni devono provvedere:

a) all'aggiudicazione dei lavori entro sei mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'affidamento del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti;

b) all'attribuzione della concessione entro un mese dalla data di cui alla precedente lettera *a*).

Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, lettera *p*), della legge n. 457/78, i comuni danno comunicazione al CER della localizzazione degli interventi, dell'aggiudicazione dei lavori o dell'affidamento della concessione, nonché dell'inizio e del termine dei lavori.

L'inizio dei lavori deve avvenire entro trenta giorni dalla aggiudicazione ovvero entro sei mesi dall'affidamento in concessione e viene attestato dall'ufficio tecnico comunale e comunicato alla Cassa depositi e prestiti. Il termine per l'ultimazione dei lavori nonché delle opere di urbanizzazione e di sistemazione esterna e comunque perché gli alloggi siano resi abitabili, deve essere rapportato all'entità del singolo intervento, ma non deve comunque eccedere i diciotto mesi.

7. — *Caratteristiche degli insediamenti e tipologia degli alloggi.*

Allo scopo di contenere l'entità delle opere di urbanizzazione, gli insediamenti devono essere realizzati in zone servite da opere di urbanizzazione generale (collettore, acquedotto, ecc.) e preferibilmente in zone fornite almeno in parte da opere di urbanizzazione secondaria, con precedenza nelle aree di completamento e subordinatamente in aree di espansione.

Il programma deve prevedere in linea di massima complessi abitativi per un numero di abitanti non superiore a 3.000 persone, tenendo conto della situazione ambientale dei luoghi e delle abitudini di vita della popolazione locale.

Le tipologie degli alloggi devono avere le caratteristiche previste per l'edilizia residenziale dall'art. 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed attenersi alle norme tecniche regionali o locali in vigore.

La tipologia delle costruzioni deve comunque tendere al contenimento dei costi globali degli alloggi mediante l'osservanza dei limiti delle superfici stabiliti in sede regionale in applicazione della legge n. 457/78 e al significativo contenimento delle spese di manutenzione e di gestione degli edifici e pertanto deve essere posta particolarmente attenzione ai problemi di qualità e di durata dei materiali ed alla riduzione dei consumi energetici, possibilmente ricorrendo a fonti energetiche alternative.

Ai piani terra degli edifici debbono essere previsti, secondo le necessità, alloggi per anziani e handicappati.

8. — *Costo degli interventi.*

Il costo degli interventi deve rispettare i limiti massimi stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici-Presidente del CER, n. 13052, del 23 novembre 1979, per l'edilizia sovvenzionata, con le maggiorazioni previste dall'art. 5 dello stesso decreto.

9. — *Individuazione dei beneficiari.*

Gli alloggi realizzati con i programmi di cui alla presente deliberazione sono ceduti in locazione semplice con contratto interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.

Nell'individuazione dei beneficiari, una quota non superiore al 30 per cento può essere riservata ai soggetti per i quali ricorrono le condizioni previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni ed integrazioni, nei cui confronti si applica il canone di locazione ai sensi dell'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

L'assegnazione degli alloggi non compresi nella predetta quota riservata è fatta, in via prioritaria e nell'ordine, previa valutazione delle domande da parte di una commissione appositamente costituita presso il comune, a favore delle seguenti categorie:

a) soggetti indicati nell'art. 7, nono comma, del decreto-legge n. 629/1979, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25;

b) assegnatari di alloggi di edilizia economica e popolare con i quali l'ente proprietario abbia stipulato un contratto di locazione ad equo canone ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513;

c) nuclei familiari da costituirsi mediante matrimonio da contrarre entro termini fissati per la consegna dell'alloggio e nuclei familiari formatisi in seguito a matrimonio contratto da non oltre un anno dalla data della presente deliberazione;

d) occupanti di alloggi soggetti ad interventi di recupero edilizio.

Roma, addì 22 febbraio 1980

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(2228)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Ancona

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

servizi generali . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso l'istituto di anatomia e istologia patologica, ospedale regionale, Torrette di Ancona alle ore 9 del 10 aprile 1980.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(2235)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Sassari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o laurea in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Sassari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Sassari.

(2236)

Concorsi a posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di chimica organica . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diplomi di laurea rilasciati dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(2237)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di fisiologia generale . posti 1

Titolo di studio richiesto: diplomi di laurea rilasciati dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(2238)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(2239)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Candido Morlunghi ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Gaetano Cerasuolo, primario degli ospedali riuniti di Napoli, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia che si terrà a Roma il giorno 6 ottobre 1979, in sostituzione del prof. Candido Morlunghi, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 85

(2003)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di malattie infettive, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Luigi Bianchi ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Ugo Vitalesta, primario dell'ente ospedaliero di Monza, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di malattie infettive che si terrà a Roma il giorno 23 ottobre 1979, in sostituzione del prof. Luigi Bianchi, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 83

(2004)

OSPEDALE PEDIATRICO « GIOVANNI XXIII » DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente pediatra addetto al servizio di emodialisi;

due posti di assistente anestesista addetto al servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente pediatra addetto alla divisione infettivi seconda.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(786/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI MODICA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di centro trasfusionale (a tempo pieno);

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modica (Ragusa).

(789/S)

OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di malattie infettive;

quattro posti di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(790/S)

OSPEDALE CIVILE DI ACQUI TERME

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di chirurgia generale;

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Acqui Terme (Alessandria).

(791/S)

OSPEDALE « SERRISTORI » DI FIGLINE VALDARNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di cardiologia;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Figline Valdarno (Firenze).

(792/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI CHIERI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chieri (Torino).

(793/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI FAENZA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Faenza (Ravenna).

(782/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI NAPOLI

Concorso ad un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Napoli.

(784/S)

OSPEDALE « CITTA' DI IMPERIA » DI IMPERIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Imperia.

(794/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Imperia.

(795/S)

OSPEDALE CIVILE DI CANELLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Canelli (Asti).

(824/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Canelli (Asti).

(825/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI GORIZIA

Concorso ad un posto di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gorizia.

(783/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE « E. E S. MACCHI » DI VARESE

Concorso ad un posto di aiuto di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Varese.

(785/S)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1979, n. **69**.

Modificazioni e integrazioni della legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28: Interventi per la zootecnia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 29 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio, con le disposizioni della presente legge, attua, su tutto il territorio regionale, programmi di intervento nel settore della zootecnia, ivi compresi i comparti delle produzioni avicole e cunicole, dell'acquacoltura, della elicoltura, della apicoltura e della foraggicoltura.

Obiettivi degli interventi sono: la valorizzazione, il miglioramento e il potenziamento del patrimonio zootecnico e delle relative produzioni, l'equilibrio territoriale, l'adeguamento delle strutture, il consolidamento socio-economico delle imprese zootecniche, l'ampliamento della base produttiva, il raggiungimento di più elevati livelli di occupazione, la promozione e lo sviluppo delle forme associative con particolare riferimento alla cooperazione.

Art. 2.

Per il conseguimento degli obiettivi indicati nell'art. 1 sono previsti i seguenti interventi:

I - *Interventi per la fornitura dei servizi*:

istituzione del centro regionale di fecondazione artificiale previsto nella legge regionale 22 settembre 1978, n. 59;

diffusione della fecondazione artificiale attraverso l'erogazione dei contributi almeno per un quinquennio;

selezione, miglioramento genetico, controlli funzionali e tenuta dei libri genealogici;

attuazione di prove di «performance», di progenie e di prove eritrocitarie;

risanamento del bestiame;

ricerca e sperimentazione;

assistenza tecnica, formazione e qualificazione professionale;

istituzione dello schedario degli allevamenti zootecnici;

istituzione del «centro latte qualità» di riferimento presso l'istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana per l'attuazione di quanto previsto nella legge regionale 18 novembre 1977, n. 45.

II - *Interventi nella fase della produzione e della realizzazione di strutture produttive*:

A) realizzazione di organiche strutture produttive nonché di miglioramenti fondiari aziendali e interaziendali al servizio della zootecnia;

B) valorizzazione e potenziamento degli allevamenti preferibilmente associati e cooperativi.

III - *Interventi nelle fasi della trasformazione, conservazione e commercializzazione*:

A) interventi a sostegno e per la realizzazione di strutture per la trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni zootecniche;

B) promozione e potenziamento di consorzi per i prodotti tipici zootecnici.

Art. 3.

A sostegno degli investimenti necessari per il conseguimento degli obiettivi generali indicati nella presente legge, l'intervento della Regione è regolato dalle seguenti priorità:

1) interventi di interesse collettivo la cui richiesta sia presentata da associazioni di produttori zootecnici riconosciute ai sensi della normativa vigente, da cooperative e loro consorzi — purchè i citati organismi siano costituiti da coltivatori diretti proprietari e affittuari, mezzadri, coloni e braccianti — nonché da cooperative costituite ai sensi della legge regionale 5 giugno 1978, n. 23;

2) interventi di interesse collettivo la cui richiesta sia presentata da associazioni di produttori zootecnici riconosciute ai sensi della normativa vigente, da cooperative e loro consorzi — purchè nei citati organismi gli interessi rappresentati siano in maggioranza dei coltivatori diretti proprietari e affittuari, mezzadri, coloni e braccianti — nonchè dalle università agrarie e da altri enti pubblici che gestiscano in proprio attività zootecniche;

3) interventi svolti da coltivatori diretti singoli proprietari e affittuari, mezzadri e coloni anche facenti parte di associazioni di produttori;

4) interventi attuati da altri imprenditori singoli o associati con preferenza per questi ultimi.

Agli interventi di cui ai punti numeri 1), 2) e 3) del presente articolo dovrà comunque essere riservato il 70 per cento degli stanziamenti previsti.

Potranno attuare le iniziative di cui all'art. 2, gruppo III, lettere *A*) e *B*) utilizzando i benefici previsti nella presente legge, esclusivamente:

1) le associazioni di produttori zootecnici riconosciute ai sensi della normativa vigente, le cooperative e loro consorzi — purchè i citati organismi siano costituiti da coltivatori diretti proprietari e affittuari, mezzadri, coloni e braccianti — nonchè da cooperative costituite ai sensi della legge regionale 5 giugno 1978, n. 23;

2) le associazioni di produttori zootecnici riconosciute ai sensi della normativa vigente, le cooperative e loro consorzi, purchè nei citati organismi gli interessi rappresentati siano in maggioranza dei coltivatori diretti proprietari e affittuari, mezzadri, coloni e braccianti.

Art. 4.

Nella formazione dei piani di sviluppo di cui alla legge n. 1102 del 3 dicembre 1971 nonché alla legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, le comunità montane si atterranno per lo sviluppo zootecnico del comprensorio di competenza, alle disposizioni della presente legge.

Art. 5.

Fecondazione artificiale

La Regione, al fine di perseguire il miglioramento genetico ed il risanamento del bestiame, istituisce il centro di fecondazione artificiale, previsto nella legge regionale 22 settembre 1978, n. 59, e concedere contributi in conto capitali:

a) fino al 70 per cento della spesa ammessa per l'impianto di recapiti provinciali di fecondazione artificiale e il potenziamento di quelli esistenti presso enti, associazioni e cooperative qualificati;

b) fino al 100 per cento della spesa ammessa per l'attuazione della fecondazione artificiale;

c) fino al 100 per cento della spesa ammessa per la realizzazione di corsi di specializzazione per veterinari presso l'istituto zooprofilattico del Lazio e della Toscana con particolare riguardo alla fecondazione artificiale e alla cura della sterilità;

d) fino al 100 per cento della spesa ammessa — riducibile al 50 per cento in caso di intervento della Cassa per il Mezzogiorno — per la realizzazione di corsi per fecondatori pratici.

Il 70 per cento degli stanziamenti previsti per l'attuazione delle iniziative di cui alla lettera *b*) del presente articolo è riservato ai beneficiari di cui ai punti numeri 1), 2) e 3) del precedente art. 3.

Art. 6.

Miglioramento genetico:
selezione, controlli funzionali, tenuta dei libri genealogici

Per lo svolgimento delle attività di selezione e miglioramento del patrimonio zootecnico regionale nonchè per la tenuta dei libri genealogici delle diverse specie allevate, la Regione concede alle associazioni provinciali degli allevatori anticipazioni sui fondi — destinati a tali attività dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa ammessa.

Per il miglioramento e l'incremento degli allevamenti equini — aventi carattere agricolo e indirizzati alla produzione della carne — e bufalini, la Regione concede contributi, nella misura massima dell'80 per cento della spesa relativa alla monta, alle associazioni dei produttori zootecnici, alle associazioni provinciali degli allevatori, ad enti operanti nel settore e a singoli allevatori.

Allo scopo di effettuare una verifica periodica dei risultati conseguiti attraverso la selezione ed il miglioramento genetico e di fornire la necessaria divulgazione degli stessi, la Regione finanziaria — fino alla concorrenza del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile — mostre e rassegne di notevole rilevanza tecnica e commerciale e comunque di interesse regionale o interprovinciale secondo un calendario da definire all'inizio di ogni anno con gli enti locali e con le organizzazioni interessate, sentita la commissione consiliare agricoltura.

Art. 7.

Prove di «performance» e di progenie, prove eritrocitarie

Sono finanziabili, nella misura del 100 per cento della spesa ammessa, prove di «performance», prove di progenie per la individuazione di riproduttori maschi miglioratori, nonché prove eritrocitarie, proposte dai destinatari della presente legge, tramite le organizzazioni e le associazioni di categoria, o dalla Regione stessa.

I programmi ritenuti validi verranno assegnati dalla Regione ad istituti, enti e centri di ricerca e sperimentazione pubblici ed aventi specifiche competenze nella materia oggetto del programma.

Art. 8.

Ricerca, sperimentazione e indagini conoscitive

Sono finanziabili, nella misura del 100 per cento della spesa ammessa, studi, ricerche e indagini conoscitive di interesse regionale, nel settore zootecnico, proposte dai destinatari della presente legge, tramite le organizzazioni e associazioni di categoria, o dalla Regione stessa.

I programmi, ritenuti validi, verranno assegnati dalla Regione ad istituti, enti, centri di ricerca e sperimentazione pubblici ed aventi specifiche competenze nella materia oggetto del programma.

Art. 9.

Risanamento del bestiame e salvaguardia del patrimonio zootecnico - Centro latte qualità

Sono finanziabili, nella misura del 100 per cento della spesa ammessa, organici programmi pubblici di profilassi e di risanamento del bestiame, concordati tra i competenti organi agricoli e sanitari regionali, nonchè interventi a salvaguardia dei patrimonio zootecnico, connessi alla insorgenza di malattie o comunque di calamità biologiche e naturali.

Per l'attuazione dei programmi nazionali e regionale di lotta contro la sterilità, ipofecondità, infertilità, la mortalità e le malattie neonatali, la Regione si avvale dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana e concede contributi in conto capitale.

Sono altresì finanziabili:

fino all'80 per cento della spesa ammessa, le analisi del latte bovino, ovino e bufalino, collegate con il miglioramento qualitativo del prodotto stesso effettuate presso laboratori riconosciuti dalla Regione ai sensi della legge regionale 18 novembre 1977, n. 45;

fino al 100 per cento della spesa ammessa le opere e gli acquisti necessari alla istituzione del «centro latte qualità» di riferimento presso l'istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana.

Art. 10.

Istituzione dello schedario degli allevamenti zootecnici

Allo scopo di attuare una politica di programmazione degli interventi e degli investimenti, adeguata alle reali esigenze del settore zootecnico, la Regione istituisce lo schedario degli allevamenti zootecnici presso l'assessorato regionale all'agricoltura.

La Regione provvede alla spesa necessaria all'istituzione, al funzionamento e all'aggiornamento dello schedario.

Art. 11.

Sostegno e salvaguardia delle razze bovine da carne

Allo scopo di sostenere e salvaguardare le razze bovine da carne del Lazio e in particolare le razze maremmane, chianina e marchigiana, la Regione concede nel quadriennio 1980-83 un premio di L. 25.000 per ogni fattrice allevata.

Art. 12.

Strutture ed opere di miglioramento al servizio della zootecnica

Per la realizzazione di organiche strutture produttive zootecniche in allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini, suini, equini, cunicoli ed avicoli, per realizzazioni nei comparti della acquacoltura (compatibili con l'ambiente naturale e gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali), elicicoltura e apicoltura, nonché di miglioramenti fondiari aziendali e interaziendali al servizio della zootecnia la regione Lazio concede:

a) contributi in conto capitale:

1) contributi in conto capitale pari al 25 per cento della spesa ammessa, elevato al 40 per cento nei territori classificati montani e svantaggiati, ai sensi della direttiva C.E.E. - Comunità economica europea n. 268/75 e art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, a favore di coltivatori diretti, proprietari, affittuari, mezzadri e coloni;

2) contributi in conto capitale pari al 35 per cento della spesa ammessa, elevata al 50 per cento nei territori classificati montani e svantaggiati, ai sensi della direttiva C.E.E. - Comunità economica europea n. 268/75 e art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, a favore:

delle associazioni di produttori zootecnici riconosciute ai sensi della normativa vigente, delle cooperative e loro consorzi — purchè i citati organismi siano costituiti da coltivatori diretti proprietari e affittuari, mezzadri, coloni e braccianti — nonchè delle cooperative costituite ai sensi della legge regionale 5 giugno 1978, n. 23;

delle associazioni di produttori zootecnici riconosciute ai sensi della normativa vigente, delle cooperative e loro consorzi, purché nei citati organismi gli interessi rappresentati siano in maggioranza dai coltivatori diretti proprietari e affittuari, mezzadri, coloni e braccianti;

delle università agrarie e altri enti pubblici che gestiscono in proprio attività zootecniche;

b) concorso regionale nel pagamento degli interessi per mutui a tasso agevolato della durata di anni quindici, oltre a due annualità per il periodo di preammortamento, fino alla concorrenza del 100 per cento della spesa ammessa non coperta da contributo, ad integrazione dei contributi di cui alla lettera *a*); il ricorso alla forma mista di finanziamento (contributo più mutuo integrativo) esclude la possibilità di utilizzare i finanziamenti di cui alla successiva lettera *c*);

c) concorso regionale nel pagamento degli interessi per mutui a tasso agevolato della durata di anni venti, oltre a due annualità per il periodo di preammortamento, per l'intero ammontare della spesa ammessa.

Il pagamento degli interessi di preammortamento viene esteso a tutte le domande di mutuo a tasso agevolato della durata di anni dieci e di anni venti facenti parte dei programmi già approvati dalla Regione negli anni 1976, 1977, 1978 e 1979, ai sensi della legge 12 febbraio 1975, n. 28, art. 12, lettere *a*), *b*) e *c*).

Sono esclusi dai finanziamenti regionali i progetti per l'allevamento dei bovini da carne destinati alla macellazione precoce (vitelli a carne bianca).

Art. 13.

Per l'acquisto di riproduttori appartenenti alle specie considerate nella presente legge, la regione Lazio concede il concorso nel pagamento degli interessi per prestiti a tasso agevolato della durata massima di anni cinque, comprensivi di una semestralità di preammortamento, per l'intero ammontare della spesa ammessa.

Esclusivamente per l'acquisto dei riproduttori maschi, appartenenti alle specie bovina, bufalina, ovina, suina, equina, allo scopo di potenziare lo sviluppo e il miglioramento del patrimonio zootecnico regionale, la Regione, in alternativa al concorso nel pagamento degli interessi per i prestiti a tasso agevolato, concede contributi in conto capitale pari al 40 per cento della spesa ammessa.

Art. 14.

Contributi a favore della foraggicoltura

La Regione interviene nel momento della produzione dei foraggi erogando contributi in conto capitale, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ammessa, elevabile all'80 per cento a favore delle categorie di cui ai punti numeri 1), 2) e 3) del primo comma del precedente art. 3, per l'impianto e il

miglioramento dei pascoli e dei prati pascoli nei territori classificati montani e svantaggiati ai sensi della direttiva C.E.E. - Comunità economica europea n. 268/75 e dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 15.

Strutture di trasformazione, conservazione e commercializzazione

La regione Lazio finanzia le associazioni, le cooperative e i consorzi di cooperative indicati nei punti n. 1) e n. 2) del terzo comma dell'art. 3 della presente legge, per la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento e l'acquisto di strutture per la trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici, nonchè strutture per la produzione, conservazione e commercializzazione dei mangimi.

L'acquisto del suolo necessario alla costruzione di strutture nuove viene finanziato solo nel caso in cui la cooperativa, il consorzio e l'associazione non posseggano in proprietà un'area idonea per l'attuazione del progetto.

Per la realizzazione delle strutture di cui al primo comma, previste nell'ambito della programmazione regionale nonchè ove esistano nell'ambito dei progetti di sviluppo comprensoriali o zonali la Regione concede:

a) contributi in conto capitale pari al 30 per cento della spesa ammessa elevati al 40 per cento nei territori classificati montani e svantaggiati ai sensi della direttiva C.E.E. - Comunità economica europea n. 268/75 e dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

b) concorso nel pagamento degli interessi per mutui a tasso agevolato per la durata di anni quindici, oltre a due annualità per il periodo di preammortamento, fino alla concorrenza del 100 per cento della spesa ammessa non coperta da contributo.

Il pagamento degli interessi di preammortamento viene esteso a tutte le domande di mutuo a tasso agevolato della durata di anni venti facenti parte dei programmi già approvati dalla Regione negli anni 1976, 1977, 1978 e 1979 ai sensi della legge 12 febbraio 1975, n. 28, art. 17, lettera *b*).

Art. 16.

Consorzi per i prodotti tipici zootecnici regionali

La Regione promuove la costituzione e l'avviamento di consorzi regionali per la valorizzazione e diffusione dei prodotti tipici zootecnici della regione Lazio e concede contributi, per la durata di quattro anni, fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa riconosciuta per la costituzione, avviamento e gestione dei consorzi stessi.

La Regione concede alle associazioni dei produttori zootecnici, alle cooperative agricole e ai consorzi di cooperative agricole, di cui ai punti n. 1 e n. 2) del terzo comma dell'art. 3, della presente legge, per la realizzazione di strutture consortili, il concorso nel pagamento degli interessi per mutui a tasso agevolato della durata di anni venti, oltre a due annualità per il periodo di preammortamento, fino alla concorrenza del 100 per cento della spesa ammessa.

Per la promozione e la diffusione dei prodotti zootecnici la Regione finanzia mostre collettive, con presentazione degli stessi, nella misura del 100 per cento della spesa ammessa.

Art. 17.

La presente legge ed il relativo regolamento di attuazione modificano ed integrano la legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28: «Interventi per la zootecnia» e il regolamento 7 luglio 1975, n. 3.

Art. 18.

In attesa dell'entrata in vigore del regolamento di cui al precedente articolo le provvidenze previste nella presente legge sono concesse dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente per l'agricoltura.

Art. 19.

Per l'attuazione della prima serie degli interventi di cui alla presente legge, nel quadriennio 1980-83, viene disposta l'adozione di un programma nei limiti della spesa complessiva di L. 71.500.000:

15.500 milioni di lire nell'esercizio 1980;
16.500 milioni di lire nell'esercizio 1981;
19.000 milioni di lire nell'esercizio 1982;
20.500 milioni di lire nell'esercizio 1983.

Le somme suindicate sono destinate (milioni di lire):

Art. 15 - (Fecondazione artificiale):

L. 1.300 per l'esercizio 1980;
L. 1.100 per l'esercizio 1981;
L. 1.100 per l'esercizio 1982;
L. 1.100 per l'esercizio 1983.

Art. 6 - (Miglioramento genetico: selezione, controlli funzionali, tenuta dei libri genealogici):

L. 1.380 per l'esercizio 1980;
L. 1.500 per l'esercizio 1981;
L. 1.880 per l'esercizio 1982;
L. 2.000 per l'esercizio 1983.

Articoli 7 e 8 - (Prove di «performance» e di progenie, prove eritrocitarie, ricerca, sperimentazione ed indagini conoscitive):

L. 200 per l'esercizio 1980;
L. 200 per l'esercizio 1981;
L. 200 per l'esercizio 1982;
L. 300 per l'esercizio 1983.

Art. 9 - (Risanamento del bestiame e salvaguardia del patrimonio zootecnico - Centro latte qualità):

L. 1.200 per l'esercizio 1980;
L. 1.200 per l'esercizio 1981;
L. 1.200 per l'esercizio 1982;
L. 1.200 per l'esercizio 1983.

Art. 10 - (Schedario degli allevamenti zootecnici):

L. 10 per l'esercizio 1980;
L. 10 per l'esercizio 1981.

Art. 11 - (Sostegno e salvaguardia delle razze bovine da carne):

L. 600 per l'esercizio 1980;
L. 400 per l'esercizio 1981;
L. 400 per l'esercizio 1982;
L. 400 per l'esercizio 1983

Art. 12, lettera *a*) - (Strutture e opere di miglioramento al servizio della zootecnia):

L. 5.000 per l'esercizio 1980;
L. 4.100 per l'esercizio 1981;
L. 4.500 per l'esercizio 1982;
L. 4.000 per l'esercizio 1983.

Art. 13, secondo comma - (Acquisto bestiame):

L. 200 per l'esercizio 1980;
L. 200 per l'esercizio 1981;
L. 200 per l'esercizio 1982;
L. 200 per l'esercizio 1983.

Art. 14 - (Contributi a favore della foraggicoltura):

L. 2.350 per l'esercizio 1980;
L. 2.300 per l'esercizio 1981;
L. 2.300 per l'esercizio 1982;
L. 2.240 per l'esercizio 1983.

Art. 15 - (Strutture di trasformazione, conservazione e commercializzazione):

L. 1.200 per l'esercizio 1980;
L. 1.500 per l'esercizio 1981;
L. 1.100 per l'esercizio 1982;
L. 1.000 per l'esercizio 1983.

Art. 16, terzo comma - (Consorzi per i prodotti tipici zootecnici regionali):

L. 280 per l'esercizio 1980;
L. 220 per l'esercizio 1981;
L. 300 per l'esercizio 1982;
L. 220 per l'esercizio 1983.

b) Concorso regionale nel pagamento degli interessi per mutui a tasso agevolato della durata di anni quindici, oltre a due annualità di preammortamento, previsti nell'art. 2, lettera *b*) e art. 15, lettera *b*):

L. 510 per l'esercizio 1980;
L. 1.070 per l'esercizio 1981;
L. 1.640 per l'esercizio 1982;
L. 2.190 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1996;
L. 1.680 per l'esercizio 1997;
L. 1.120 per l'esercizio 1998;
L. 560 per l'esercizio 1999;

c) concorso regionale nel pagamento degli interessi per mutui a tasso agevolato della durata di anni venti, oltre a due annualità di preammortamento, previsti nell'art. 12, lettera c), e art. 16, secondo comma:

L. 670 per l'esercizio 1980;
L. 1.500 per l'esercizio 1981;
L. 2.380 per l'esercizio 1982;
L. 3.250 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2001;
L. 2.580 per l'esercizio 2002;
L. 1.750 per l'esercizio 2003;
L. 870 per l'esercizio 2004;

d) concorso regionale nel pagamento degli interessi per prestiti a tasso agevolato della durata massima di anni cinque, oltre ad una semestralità di preammortamento, previsto dall'art. 13, primo comma:

L. 600 per l'esercizio 1980;
L. 1.200 per l'esercizio 1981;
L. 1.800 per l'esercizio 1982;
L. 2.400 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985;
L. 1.800 per l'esercizio 1986;
L. 1.200 per l'esercizio 1987;
L. 600 per l'esercizio 1988.

Art. 20.

La spesa complessiva di L. 15.500.000.000, di cui al precedente art. 19, relativa allo stato di previsione per l'anno 1980, sarà iscritta nei sottoelencati capitoli del bilancio pluriennale 1979-81 secondo gli stanziamenti di seguito elencati su capitoli esistenti e sugli ultimi quattro da istituire riportati tutti con la relativa denominazione:

« Contributi per la fecondazione artificiale » (art. 5) lire 1.300.000.000;

« Contributi per il miglioramento genetico: controlli funzionali, tenuta dei libri genealogici » (art. 6) L. 1.380.000.000;

« Spese per ricerca, sperimentazione ed indagini conoscitive, prove di « performance », di progenie e prove eritrocitarie » (articoli 7 e 8) L. 200.000.000;

« Contributi per il risanamento del bestiame, salvaguardia del patrimonio zootecnico e centro latte qualità » (art. 9) lire 1.200.000.000;

« Contributi per strutture e opere di miglioramento al servizio della zootecnia » (art. 12, lettera a) L. 5.000.000.000;

« Contributi per acquisto riproduttori maschi » (art. 13, secondo comma) L. 200.000.000;

« Contributi a favore della foraggicoltura » (art. 14) lire 2.350.000.000;

« Contributi per strutture di trasformazione, conservazione e commercializzazione » (art. 15, lettera a) L. 1.200.000.000;

« Concorso negli interessi dei mutui integrativi per strutture ed opere di miglioramento al servizio della zootecnia » (art. 12, lettera b) e art. 15, lettera b) L. 510.000.000;

« Concorso negli interessi per mutui ventennali per strutture ed opere di miglioramento al servizio della zootecnia e per la costituzione e l'avviamento di consorzi per i produttori tipici regionali » (art. 12, lettera c) e art. 16, secondo comma) lire 670.000.000;

« Spese per l'istituzione dello schedario degli allevamenti zootecnici » (art. 10) L. 10.000.000;

« Premi a sostegno e salvaguardia delle razze bovine da carne » (art. 11) L. 600.000.000;

« Spese per mostre collettive, promozione e diffusione dei prodotti zootecnici » (art. 16, terzo comma) L. 280.000.000;

« Concorso regionale nel pagamento degli interessi per prestiti a tasso agevolato della durata massima di anni cinque » (art. 13, primo comma) L. 600.000.000.

Alla copertura dell'onere di L. 15.500.000.000 si provvederà mediante utilizzazione dei fondi iscritti al cap. 10.15.99 « Fondo globale del bilancio regionale pluriennale per l'anno 1980 ».

Per gli anni successivi la spesa necessaria per la presente legge sarà determinata annualmente con la legge di bilancio.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, al bilancio 1980 le necessarie variazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 6 settembre 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 4 settembre 1979.

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1979, n. 70.

Norme per la funzionalità dei servizi di laboratorio per la diagnostica medica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 29 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione intende assicurare in tutto il territorio regionale i servizi di laboratorio per la diagnostica medica ai fini della tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e dell'assistenza sanitaria preventiva, curativa e riabilitativa.

Le finalità di cui al comma precedente si perseguono attraverso:

a) la definizione e standardizzazione dei requisiti minimi richiesti per l'esercizio dell'attività da parte dei laboratori di analisi cliniche e microbiologiche sia pubblici che privati;

b) la garanzia della massima uniformità possibile dei dati analitici favorendo l'unificazione delle metodiche;

c) la garanzia della qualità dei dati analitici attraverso sistemi di controllo di qualità intralaboratorio sulla base di standards primari e secondari;

d) la fissazione di norme tecniche di buona conduzione dei laboratori;

e) la raccolta e la pubblicazione dei dati analitici ai fini della loro utilizzazione statistica anche per la programmazione sanitaria.

Art. 2.

Pubblico registro dei laboratori di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' istituito presso ciascuna unità sanitaria locale un pubblico registro dei laboratori di analisi chimico-cliniche e di microbiologia che eseguono esami a scopo di accertamento diagnostico su campioni biologici, nonchè esami di igiene industriale, dosimetria e protezione ambiente.

Fino alla costituzione delle unità sanitarie locali il pubblico registro previsto dal presente articolo è tenuto dall'assessorato regionale alla sanità ed è articolato con riferimento all'azzonamento comprensoriale di cui all'art. 4 della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, così come modificato dalla legge regionale 12 dicembre 1976, n. 61, e alle successive modificazioni, che saranno apportate ai sensi della legge 24 dicembre 1978, n. 833.

L'iscrizione nel pubblico registro è obbligatoria per tutti i laboratori gestiti a qualsiasi titolo da ospedali pubblici, case di cura private, istituzioni pubbliche o private, società e persone fisiche.

A ciascun laboratorio viene attribuito, a seguito dell'iscrizione nel registro di cui al primo comma, un numero di codice ed una classificazione.

La giunta regionale determina le caratteristiche della scheda di iscrizione ed i dati che deve contenere tenendo conto della classificazione dei laboratori di cui al successivo art. 3 e delle indicazioni espresse dalla commissione tecnica consultiva di cui al successivo art. 16 della presente legge.

Art. 3.

Classificazione dei laboratori di analisi chimico-cliniche e di microbiologia

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prescritta dalla legge i laboratori di analisi chimico-cliniche e microbiologiche sia pubblici che privati, vengono classificati in:

a) laboratori generali;

b) laboratori specializzati.

I laboratori generali sono abilitati a svolgere esami su campioni biologici e chimica-clinica, ematologia, immunologia e sierologia, batterioscopia, parassitologia e citologia.

I predetti laboratori possono, a domanda, essere abilitati ad effettuare anche esami di microbiologia.

I laboratori specializzati sono abilitati a svolgere rispettivamente, in base all'autorizzazione di cui sono in possesso, gli esami di virologia, di microbiologia generale ed istopatologia,

radioimmunologia per analisi in vitro, tossicologia e genetica umana, nonchè gli eventuali esami di igiene industriale, di dosimetria e protezione ambiente.

I laboratori generali e quelli specializzati devono assicurare almeno l'effettuazione di tutti gli esami compresi nell'elenco allegato alla convenzione unica nazionale rispettivamente per la specializzazione « laboratorio analisi e microbiologia » e per le altre relative specializzazioni.

I laboratori generali di analisi chimico-cliniche e microbiologiche extra-ospedalieri possono essere autorizzati ad estendere il proprio campo di indagine agli esami di virologia, istopatologia, tossicologia, igiene industriale, genetica umana, dosimetria e protezione ambiente, istituendo sezioni specializzate aggregate nell'ambito della propria struttura.

L'autorizzazione all'apertura di laboratori generali, specializzati e di sezioni specializzate aggregate è comunque subordinata:

alla dotazione delle attrezzature tecnico-scientifiche indicate al successivo art. 6;

alla disponibilità dei locali indicati al successivo art. 5;

alla dotazione del personale previsto nel successivo art. 7.

Art. 4.

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione ad aprire, ampliare o trasformare un laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche ai sensi dell'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve indirizzare domanda all'unità sanitaria locale competente per territorio, debitamente sottoscritta ed autenticata, corredata della necessaria documentazione.

Dalla domanda deve risultare:

1) il tipo di laboratorio che si intende aprire, ampliare o trasformare, precisando se trattasi di laboratorio generale o specializzato, oppure di laboratorio generale con una o più sezioni specializzate aggregate, in conformità alla classificazione di cui al precedente art. 3;

2) le generalità ed i titoli professionali del direttore tecnico responsabile e l'elenco del restante personale compreso quello addetto alle singole sezioni specializzate eventualmente da istituire;

3) la sede e il comprensorio socio-sanitario in cui è ubicato il laboratorio;

4) l'elenco completo degli impianti e delle attrezzature di cui è dotato il laboratorio;

5) il certificato di iscrizione alla camera di commercio, qualora si tratti di ditta gestita individualmente o in forma societaria;

6) l'osservanza delle disposizioni di igiene ambientale, di prevenzione antincendi ed antinfortunistiche.

L'autorizzazione viene rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per territorio, previa verifica della regolarità dei locali, degli impianti e delle attrezzature, della qualifica professionale di tutti gli operatori e dell'inesistenza di eventuali situazioni di incompatibilità.

Con la stessa autorizzazione viene stabilita la classificazione del laboratorio di cui all'art. 3 e viene assegnato al laboratorio il numero di codice di cui all'art. 2.

Nei casi di trasferimento della titolarità del laboratorio e di variazione della direzione responsabile si osserva la procedura prevista nel secondo comma del presente articolo.

Le sezioni di laboratorio che utilizzano sostanze radioattive devono essere autorizzate dall'unità sanitaria locale ai sensi dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Fino alla costituzione delle unità sanitarie locali le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate con decreto del presidente della giunta regionale.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le istanze devono essere indirizzate all'assessorato regionale alla sanità il quale provvede alle verifiche di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 5.

Caratteristiche dei locali destinati ai servizi per la diagnosi medica

I locali destinati a laboratori di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, pubblici e privati, devono avere le seguenti caratteristiche minime:

1) superficie complessiva mq 100;

2) ripartizione della superficie complessiva con destinazione:

a) vano di attesa;

b) sala prelievi;

c) due sale per esecuzione analisi;

d) superficie per lavaggio e sterilizzazione vetrerie;

e) servizi igienici.

I locali destinati a sala prelievi, al lavoro ed alla preparazione dei materiali devono essere dotati di pareti lavabili.

Per ogni sezione specializzata aggregata al laboratorio generale deve essere destinata una superficie di lavoro non inferiore a mq 20.

L'ampiezza complessiva dei locali e le caratteristiche devono essere rapportate al numero delle sezioni specialistiche per le quali il laboratorio è abilitato.

Art. 6.

Attrezzature ed impianti dei laboratori

Il laboratorio generale di cui all'art. 3 deve essere dotato almeno delle seguenti attrezzature ed impianti:

1) un fotometro con possibilità di lettura nell'ultravioletto prossimo (340 n. m.) con cellette termostate;

2) un fotometro a fiamma;

3) un agglutinoscopio;

4) centrifughe per un totale di trenta posti;

5) due microscopi;

6) due bagnomaria termoregolabili;

7) un termostato;

8) una stufa a secco termoregolabile fino a 200°C;

9) un'autoclave per una capacità utile di almeno trenta litri;

10) una bilancia semianalitica con la seconda cifra decimale significativa;

11) un'attrezzatura completa per elettroforesi comprensiva di un alimentatore con vasca di migrazione per elettroforesi densitometro;

12) due frigoriferi di cui uno con « freezer »;

13) banchi di lavoro;

14) armadi per vetrerie e per reagenti;

15) idoneo sistema di ricambio o condizionamento d'aria negli ambienti di lavoro.

Il laboratorio generale abilitato specificamente ad effettuare esami di microbiologia ai sensi del citato art. 3 deve inoltre possedere:

1) un microscopio con possibilità di osservazioni in campo oscuro in sostituzione di uno dei due in dotazione al laboratorio generale;

2) una centrifuga idonea per provettoni di 100 ml;

3) un banco o più banchi di lavoro;

4) una cappa a flusso laminare o bando di lavoro esposto a lampada U.V.

Il laboratorio specializzato in istopatologia o la sezione specializzata aggregata al laboratorio generale deve essere dotato oltre alle attrezzature di cui ai punti n. 14) e n. 15) almeno delle seguenti attrezzature ed impianti:

1) un microtomo;

2) una stufa a paraffina o attrezzatura analoga per inclusione;

3) due microscopi di cui uno per la microfotografia completo di campo oscuro e di contrasto di fase;

4) uno o più banchi di lavoro;

5) un inceneritore;

6) vasche con coperchio in numero adeguato per le colorazioni fondamentali;

7) una centrifuga;

8) un bagnomaria temporegolato;

9) un frigorifero con « freezer ».

Tutte le attrezzature devono essere collegate alla rete elettrica mediante stabilizzatore di corrente.

Con successiva legge regionale saranno determinati le attrezzature e gli impianti minimi degli altri laboratori specializzati e sezioni specializzate aggregati ai laboratori generali, sulla base delle proposte formulate dalla commissione tecnica consultiva di cui ai successivi articoli 16 e 17.

Art. 7.
Personale dei laboratori

Il laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche deve essere almeno dotato del seguente personale:

1) un direttore ed un collaboratore muniti o della laurea in medicina e chirurgia o della laurea in scienze biologiche e della relativa iscrizione al competente ordine professionale cui competono le mansioni previste dalle vigenti leggi in relazione al titolo professionale posseduto;

2) un tecnico di laboratorio medico;

3) un ausiliario con mansioni esecutive.

Le sezioni specializzate aggregate ai laboratori generali devono essere dotate di operatori in possesso degli specifici titoli professionali previsti dalla legge.

Art. 8.
Attribuzioni dei direttori responsabili dei laboratori extra-ospedalieri

Spettano ai direttori responsabili dei laboratori di analisi chimico-cliniche e microbiologiche o di patologia clinica extra-ospedalieri, sia pubblici che privati, i seguenti compiti:

1) osservare e fare osservare le leggi sanitarie e le norme che disciplinano le attività del laboratorio, nonchè le norme di buona conduzione, i turni e gli orari di apertura stabiliti;

2) verificare che il personale addetto sia in possesso dei prescritti requisiti professionali;

3) curare costantemente l'efficienza della dotazione strumentale rispetto alle esigenze delle prestazioni richieste e verificare la completezza dell'organico del personale;

4) vigilare sulla corretta applicazione delle metodologie;

5) curare la registrazione dei dati di controllo di qualità intra ed interlaboratorio e notificarli ai competenti organi regionali;

6) curare la tenuta dell'archivio, nonché la registrazione e conservazione dei risultati delle analisi.

Il direttore responsabile di un laboratorio di cui al primo comma, ad eccezione di quelli privati non convenzionati, non può contemporaneamente assumere un'altra direzione, fatto salvo quanto consentito dallo stato giuridico dei pubblici dipendenti sanitari.

Art. 9.
Norme tecniche di buona conduzione dei laboratori di analisi e metodiche per il controllo di qualità per i dati analitici

La Regione, sentita la commissione tecnica consultiva prevista al successivo art. 16, promuove lo studio delle metodiche analitiche da utilizzare e le norme tecniche necessarie alla buona conduzione dei laboratori.

Le metodiche e le norme tecniche di cui al primo comma nonchè i successivi aggiornamenti vengono comunicati a mezzo di apposite circolari dall'assessorato regionale alla sanità alle unità sanitarie locali le quali provvedono a diramare apposite istruzioni ai direttori tecnici responsabili dei laboratori.

Art. 10.
Registrazione ed archiviazione dei risultati delle analisi

Il risultato dell'analisi da rilasciare al paziente deve essere contenuto in un referto scritto, firmato dal direttore responsabile del laboratorio.

Nei casi di esami non eseguibili a norma di legge dal direttore, il risultato dell'analisi deve essere controfirmato dal professionista abilitato che l'ha eseguita.

I referti devono indicare il numero di codice attribuito al laboratorio, le generalità del paziente, la data del prelievo, la descrizione dell'analisi, la metodica usata, i valori di riferimento ed i risultati dell'esame.

I dati dei referti vengono registrati cronologicamente e conservati almeno per un semestre.

I dati relativi ai gruppi sanguigni vanno registrati separatamente e conservati per un quinquennio.

Art. 11.
Raccolta dati statistici

E' fatto obbligo ai direttori responsabili dei laboratori di cui al precedente art. 2 di trasmettere periodicamente alle unità sanitarie locali i dati numerici relativi ai tipi di analisi effettuate raggruppate secondo la denominazione e classificazione fissate dalla convenzione unica nazionale.

La Regione provvede a raccogliere e ad elaborare i dati di cui al primo comma e a pubblicare annualmente nel Bollettino ufficiale il riepilogo delle analisi effettuate, distinte per le differenti classificazioni autorizzate.

Fino alla costituzione delle unità sanitarie locali i dati di cui al primo comma del presente articolo saranno comunicati all'assessorato regionale alla sanità.

Art. 12.
Limitazione di attività professionali fuori del laboratorio

E' fatto divieto ai laboratori pubblici e privati di istituire stazioni decentrate o centri mobili di prelievo, fatta eccezione per i seguenti casi, previa autorizzazione dell'unità sanitaria locale, e fino alla sua costituzione, della Regione con le modalità previste dall'art. 4:

1) particolari condizioni geo-morfologiche del territorio;

2) rilevanti motivi di carattere socio-sanitario o scientifico.

Il prelievo dei campioni biologici a domicilio è consentito soltanto su richiesta dell'utente ed in caso di impedimento dello stesso, fatte salve le misure precauzionali per la buona conservazione del materiale prelevato.

Art. 13.
Controllo di qualità intralaboratorio

Il controllo di qualità intralaboratorio ha lo scopo di garantire costantemente l'affidabilità del dato analitico.

A tal fine è fatto obbligo:

dell'uso giornaliero di standards primari e secondari per la valutazione della precisione e l'allestimento delle carte di controllo per tutte le metodiche di impiego routinario con valutazione della deviazione standard relativa (C.V. per cento);

dell'uso settimanale di sieri a titolo noto per il controllo di accuratezza su tutte le metodiche;

dell'uso contestuale al loro utilizzo, di volta in volta, di sieri a titolo noto per il controllo di accuratezza sulle metodiche meno frequenti.

I dati relativi ai controlli di precisione e di accuratezza effettuati nell'ambito di ciascun laboratorio devono essere iscritti su apposito registro cronologico annuale a fogli numerati e vidimati dall'unità sanitaria locale e, fino alla costituzione delle stesse, dall'assessorato regionale alla sanità.

Il registro va esibito agli organi incaricati del servizio ispettivo e di vigilanza dei laboratori, su loro richiesta.

Art. 14.
Controllo di qualità interlaboratorio e centri di riferimento

Il controllo di qualità interlaboratorio può essere effettuato presso tutti i laboratori pubblici e privati.

Al fine di garantire l'uniformità del controllo la Regione, nell'ambito del piano sanitario regionale, individua i centri di riferimento presso ospedali o laboratori provinciali di igiene e profilasi, che dispongono di adeguate attrezzature tecnico-scientifiche, ovvero presso istituti universitari, previa convenzione con l'università.

I suddetti centri forniscono i sieri sui quali i singoli laboratori sottoposti a controllo devono eseguire il dosaggio di alcuni parametri.

Il centro di riferimento esegue contemporaneamente la determinazione degli stessi parametri e ne comunica il risultato all'unità sanitaria locale competente per territorio.

Fino alla costituzione delle unità sanitarie locali i centri di riferimento comunicano i risultati di cui al comma precedente all'assessorato regionale alla sanità.

Art. 15.
Irregolarità ed inadempienze

In caso di errori analitici che superino le deviazioni, definite come massime tollerabili per ciascun parametro e metodo della commissione tecnica consultiva di cui all'art. 16, l'unità sanitaria locale provvede a contestare ai laboratori controllati la natura e l'entità degli errori analitici diffidando i responsabili a sospendere il ricorso al metodo analitico contestato e ad eliminare le cause entro il più breve tempo possibile.

Qualora gli errori indicati nel primo comma vengano riscontrati a seguito di successivi controlli, l'unità sanitaria locale può disporre la temporanea sospensione dell'attività dei laboratori e, nei casi più gravi, revocare l'autorizzazione.

Fino alla costituzione delle unità sanitarie locali i provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dalla Regione.

Art. 16.
Commissione tecnica consultiva

Presso l'assessorato alla sanità è istituita una commissione tecnica consultiva, presieduta dall'assessore alla sanità o da un suo delegato, composta da:

due membri scelti tra professori universitari designati dai rettori delle università pubbliche laziali, di cui uno titolare di cattedra di disciplina pertinente al gruppo di analisi biochimiche cliniche indicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 6 marzo 1974 o di disciplina affine, ed uno titolare di cattedra di microbiologia o di disciplina affine;

due primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche dipendenti dagli ospedali pubblici indicati dalla società italiana di patologia clinica;

un chimico indicato dall'associazione italiana controllo di qualità;

un fisico sanitario indicato dall'associazione italiana di fisica sanitaria e per la protezione dalle radiazioni ionizzanti e non;

un medico patologo clinico libero professionista indicato dall'ordine professionale;

un direttore di laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

un esperto nella materia dell'Istituto superiore di sanità;

un biologo indicato dall'ordine professionale;

un tecnico di laboratorio medico indicato dall'associazione nazionale tecnici di laboratorio medico;

un esperto di discipline amministrative indicato dalla Regione;

un medico patologo clinico indicato dalla Regione;

un biologo indicato dalla Regione;

un fisico sanitario indicato dalla Regione;

un chimico indicato dalla Regione.

Possono essere chiamati a intervenire, senza diritto a voto, ai lavori della commissione, i direttori dei centri di riferimento interessati ai problemi inerenti le strutture territoriali collegate ai centri medesimi.

La commissione è nominata con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alla sanità, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I membri della commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. In caso di dimissioni o di morte o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica di un membro della commissione, il successore è nominato nei modi previsti dal comma precedente e resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.

Spettano ai membri della commissione estranei all'amministrazione regionale il compenso ed il trattamento economico di missione, in quanto dovuto, previsti dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60.

Ai fini della determinazione dell'indennità di missione i membri estranei all'amministrazione regionale sono equiparati ai funzionari della Regione.

Art. 17
Compiti della commissione tecnica consultiva

La commissione tecnica consultiva di cui all'articolo precedente esprime pareri e formula proposte in ordine:

alla scelta e strutturazione dei centri di riferimento per i controlli interlaboratorio e alla determinazione dei sistemi di controllo;

alla proposta di nuovi standards minimi delle attrezzature e dei requisiti del personale necessari per l'idoneità dei laboratori, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e del progresso scientifico;

allo studio e all'aggiornamento delle metodiche analitiche e norme tecniche di buona conduzione dei laboratori;

alla definizione dei limiti di tolleranza dei parametri dei controlli di qualità;

all'esecuzione di piani di ricerca per la diagnostica clinica;

a qualsiasi specifica questione di natura tecnica venga sottoposta da parte della giunta regionale e delle unità sanitarie locali.

Art. 18.
Iscrizione nel registro dei laboratori già autorizzati

Ai fini dell'iscrizione nel registro dei laboratori di analisi cliniche di cui al precedente art. 2 e della classificazione di cui al precedente art. 3, i titolari delle autorizzazioni dei laboratori extra-ospedalieri pubblici e privati, già operanti nel territorio regionale, devono presentare all'assessorato regionale alla sanità apposita domanda indicante il tipo di laboratorio che si intende mantenere in esercizio.

Alla domanda devono essere allegati:

a) planimetria dei locali;

b) l'elenco delle attrezzature disponibili;

c) l'elenco del personale attualmente in servizio, da cui risultino i titoli professionali, le qualifiche e la natura del rapporto di lavoro;

d) la dichiarazione rilasciata, sotto la responsabilità di ogni singolo operatore, dell'inesistenza di situazioni di incompatibilità in ordine all'attività svolta nel laboratorio, a norma della vigente legislazione;

e) la titolarità del decreto di autorizzazione rilasciata all'apertura dei laboratori, nonchè — in presenza di ditte gestite individualmente o in forma societaria — il certificato di iscrizione alla camera di commercio ed eventuali altri decreti.

La giunta regionale, sulla base della domanda presentata, della documentazione prodotta e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria, attribuisce un numero di codice al laboratorio e lo classifica ai sensi del precedente art. 3 ed indica i requisiti necessari per l'adeguamento eventuale concedendo a tale scopo un congruo termine, comunque non superiore ad un anno.

La mancata presentazione della domanda di iscrizione da parte del titolare del laboratorio nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presuppone la cessazione di ogni attività del laboratorio e comporta la decadenza dell'autorizzazione già rilasciata.

I dati acquisiti dall'assessorato regionale alla sanità ai fini dell'iscrizione nel registro dei laboratori sono utilizzati per la determinazione del fabbisogno di tali presidi e notificati alle singole unità sanitarie locali.

Art. 19.
Utilizzazione dei laboratori pubblici

Ai fini di una migliore utilizzazione dei laboratori pubblici di analisi chimico-cliniche e microbiologiche ospedalieri ed extra-ospedalieri, la Regione promuove, in seno alle strutture predette, attività specifiche intese a:

a) istituire sezioni decentrate di laboratorio anche mediante strutture mobili nei piccoli centri abitati molto distanti da presidi per la diagnostica medica;

b) organizzare nell'ambito di comprensori socio-sanitari, corsi appositi di aggiornamento professionale per orientare le richieste dei medici su esami utili e finalizzati all'ipotesi diagnostica;

c) istituire corsi di formazione ed aggiornamento professionale per il personale tecnico dei laboratori;

d) istituire centri-pilota di documentazione e di aggiornamento sui materiali, sui metodi e sugli strumenti;

e) svolgere «screening» e «dépistage» sulla popolazione sana, affiancando i programmi di medicina preventiva;

f) organizzare servizi di collegamento rapido per il trasporto dei campioni biologici per i controlli interlaboratorio e stazioni di prelievo o laboratori mobili di analisi per svolgere le attività di cui al precedente punto *e*).

Art. 20.
Convenzionamento laboratori privati

Le unità sanitarie locali possono ricorrere al convenzionamento coi laboratori privati qualora il piano sanitario regionale a norma dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, lo preveda.

Fino alla costituzione delle unità sanitarie locali il convenzionamento coi laboratori privati ai fini dell'assistenza pubblica è autorizzato con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessorato alla sanità, sentiti i comuni del comprensorio socio-sanitario competente per territorio, semprechè, esperito ogni tentativo di integrazione dei servizi pubblici esistenti, se ne accerti la necessità per l'inesistenza o l'inadeguatezza delle strutture pubbliche e l'assoluta insufficienza delle convenzioni già in atto.

Art. 21.

Finanziamento del servizio

Alla determinazione degli stanziamenti necessari per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge si provvede con la legge di approvazione del bilancio della regione Lazio a partire dall'anno 1979 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 6 settembre 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 4 settembre 1979.

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1979, n. 71.

Integrazione regionale sui finanziamenti dei programmi approvati dalla Comunità economica europea in attuazione dei regolamenti comunitari n. 17/64 e n. 355/77.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 27 del 29 settembre 1979*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Con la presente legge la regione Lazio finanzia, per la parte non coperta dai contributi comunitari, le iniziative approvate dalla Comunità economica europea, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 17 del 5 febbraio 1964 e n. 355 del 15 febbraio 1977, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Interventi per il regolamento (CEE) n. 17/64

Per l'esecuzione dei progetti ammessi ai benefici di cui alla parte seconda del regolamento n. 17 in data 5 febbraio 1964 (17/64) del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, possono essere concessi, in aggiunta ai contributi a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - F.E.O.G.A., contributi in conto capitale.

Tali contributi possono essere concessi fino al venticinque per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per una somma non superiore alla differenza tra il cinquanta per cento della spesa ammessa e l'ammontare del contributo concesso dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - sezione orientamento. Fermo restando il limite di venticinque per cento della spesa ammessa, il contributo può essere concesso fino ad una misura massima pari alla differenza fra il sessanta per cento di tale spesa e l'ammontare del contributo concesso dal Fondo, quando trattasi di iniziative eseguite nei territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646 e 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, e nei territori classificati montani ai sensi delle leggi 25 luglio 1952, n. 991 e 10 maggio 1976, n. 352, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le spese e gli impianti di interesse collettivo, eseguite da enti di sviluppo, da enti pubblici operanti nel settore agricolo, da cooperative e loro consorzi, nonchè da associazioni di produttori agricoli, può essere concesso il concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi dei contributi previsti nel presente articolo, contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Mutui integrativi

I mutui di cui all'ultimo comma del precedente art. 2, sono ammessi al concorso regionale nel pagamento degli interessi per venti anni, oltre a due annualità di preammortamento nella misura pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi di interesse fissati dalle vigenti disposizioni, e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso del 5,75 per cento, riducibili al 4,25 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646 e alla legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, e nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e della legge 10 maggio 1976, n. 352, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

Interventi per il regolamento (CEE) n. 355/7

Per la realizzazione dei progetti già ammessi o che saranno ammessi ai benefici di cui al regolamento n. 355 del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, possono essere concessi, in aggiunta al contributo a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - F.E.O.G.A., contributi in conto capitale fino al venticinque per cento della spesa ammissibile.

Art. 5.

Procedure

La giunta regionale, dopo l'approvazione dei progetti da parte degli organismi comunitari, provvede con propria deliberazione al finanziamento dei progetti stessi ed al relativo accreditamento dei fondi necessari per la concessione del contributo in conto capitale ai settori decentrati dell'agricoltura.

I settori decentrati dell'agricoltura, dopo aver proceduto alla istruttoria definitiva dei progetti, emettono il decreto di concessione del contributo, precisando i criteri ed i tempi di realizzazione delle opere e, ove previsto, il nulla-osta alla concessione del mutuo da inviare al beneficiario ed all'istituto di credito. Provvedono, inoltre, all'accertamento dell'esecuzione delle opere, all'emissione del decreto di liquidazione ed alla trasmissione del verbale d'accertamento dell'avvenuta esecuzione all'istituto di credito.

L'istituto di credito interessato invierà contemporaneamente agli uffici centrali e periferici dell'assessorato un elenco triennale dei mutui erogati, con richiesta di assegnazione e liquidazione.

Alla liquidazione del concorso regionale negli interessi sarà provveduto con deliberazione della giunta regionale.

I rapporti con la Comunità economica europea, ai fini della realizzazione dei progetti e della erogazione del contributo comunitario, saranno tenuti dal presidente della giunta tramite il Ministero degli affari esteri.

Art. 6.

Norme transitorie

Le norme di procedura, previste all'art. 5 della presente legge, non si applicano per i progetti già istruiti dagli uffici centrali dell'assessorato all'agricoltura. Per tali progetti si provvederà mediante decreto del Presidente della giunta regionale per la concessione, la liquidazione e il pagamento del contributo in conto capitale e del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

Per l'attuazione degli interventi finanziari di cui alla presente legge, è stanziata la somma di L. 5.800.000.000.

La somma di L. 5.000.000.000 verrà iscritta nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 al cap. 101595 con la seguente denominazione: « Contributi in conto capitale a favore di iniziative approvate dalla C.E.E. ai sensi dei regolamenti n. 17/64 e n. 355/77».

La somma di L. 800.000.000 verrà iscritta nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 al cap. 101596 con la seguente denominazione: « Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi ventennali, oltre a due annualità di preammortamento, contratti dai soggetti beneficiari delle provvidenze comunitarie di cui al regolomento C.E.E. n. 17/64 ».

Quanto a L. 5.000.000.000 si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 101599 del bilancio di previsione per l'anno 1979; quanto a L. 800.000.000 si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 101588 del bilancio di previsione per l'anno 1979, capitolo che trova la sua fonte finanziaria nell'art. 2 della legge nazionale 1° luglio 1977, n. 403 (mutui ventennali di miglioramento fondiario).

Ai fini della gestione di cassa al cap. 101595 viene attribuita la dotazione di L. 1.000.000.000 ed al cap. 101596 viene attribuita la dotazione di lire 100 milioni; corrispondentemente vengono ridotti i capitoli 101599 e 101558 rispettivamente di L. 1.000.000.000 e L. 100.000.000.

Il presidente della giunta è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio per l'anno 1979.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 6 settembre 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 4 settembre 1979.

(978)

LEGGE REGIONALE 18 settembre 1979, n. **72.**

Modificazioni alle leggi regionali 26 agosto 1978, n. 48, concernente: « Modificazione dei settori e del numero degli uffici costituenti le strutture regionali », 5 febbraio 1979, n. 11, concernente: « Ordinamento delle strutture regionali, organico e profili professionali, modifiche alla legge regionale 29 maggio 1973, n. 20 » e 5 febbraio 1979, n. 12, concernente: « Determinazione delle competenze e delle funzioni dei settori operativi dell'amministrazione regionale centrale e decentrata, del consiglio regionale e degli organi di controllo ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 20 *ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla tabella « A » allegata alla legge regionale 26 agosto 1978, n. 48, concernente l'individuazione dei settori e del numero degli uffici costituenti le strutture regionali, sono apportate le seguenti modificazioni:

Alla lettera *A* I, consiglio regionale, settore n. 1 «Segreteria del consiglio», gli uffici in cui si articola il settore sono sostituiti dai seguenti:

1) lavori del consiglio regionale;

2) resocontazione;

3) commissioni consiliari;

4) legislativo;

5) questioni concernenti le comunità europee e gli altri organismi sopranazionali e internazionali;

6) segreteria del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

Alla lettera *A* I, consiglio regionale, settore n. 2 «Segreteria dell'ufficio di presidenza», la denominazione dell'ufficio numero 3 «Stampa, pubbliche relazioni RAI-TV», è sostituita dalla seguente: «Stampa, pubbliche relazioni e informazioni».

Alla lettera *A* I, consiglio regionale, le denominazioni degli uffici autonomi del consiglio regionale sono sostituite dalle seguenti:

1) ufficio autonomo collegio dei revisori dei conti;

2) ufficio autonomo previdenza e solidarietà consiglieri regionali.

Alla lettera *A* II, giunta regionale, settore n. 4 «Affari giuridici e legali», gli uffici in cui si articola il settore sono sostituiti dai seguenti:

1) legislativo;

2) legale;

3) contenzioso.

Alla lettera *A* II, giunta regionale, gli uffici in cui si articola il settore n. 5 « Coordinamento, programmazione e pianificazione», sono sostituiti dai seguenti:

1) coordinamento, predisposizione del piano programmatico;

2) pianificazione territoriale;

3) rapporti fra il piano regionale e piani di enti sub regionali;

4) parchi regionali e riserve naturali;

5) statistiche regionali.

Alla lettera *A* II, giunta regionale, settore n. 7 «Bilancio e ragioneria», gli uffici in cui si articola il settore sono sostituiti dai seguenti:

1) bilancio di previsione;

2) rendiconto consuntivo;

3) conto consolidato regionale;

4) gestione contabile entrate;

5) adempimenti contabili (registrazione impegni, ordinazione della spesa, contabilità e rilevazioni periodiche) relativi ai servizi di cui al titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

6) adempimenti contabili (registrazione impegni, ordinazione della spesa, contabilità e rilevazioni periodiche) relativi ai servizi di cui al titolo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

7) adempimenti contabili (registrazione impegni, ordinazione della spesa, contabilità e rilevazioni periodiche) relativi ai servizi di cui al titolo quarto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

8) adempimenti contabili (registrazione impegni, ordinazione della spesa, contabilità e rilevazioni periodiche), relativi ai servizi di cui al titolo quinto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

9) riscontro e vigilanza sui servizi di tesoreria e contabilità generale di cassa.

Alla lettera *A* II, giunta regionale, gli uffici in cui si articola il settore n. 8 «Finanze e tributi», sono sostituiti dai seguenti:

1) tributi regionali;

2) finanze;

3) recuperi e vigilanza tributaria;

4) tributi passivi.

Alla lettera *A* II, giunta regionale, settore n. 9 «Demanio e patrimonio», l'ufficio n. 3 «Contenzioso amministrativo», è soppresso.

Alla lettera *A* II, giunta regionale, settore n. 14 «Stato giuridico», gli uffici in cui si articola il settore sono sostituiti dai seguenti:

1) stato giuridico;

2) mobilità del personale, matricola e statistica, istruttoria e contenzioso;

3) ufficio stralcio inquadramento del personale;

4) accertamento e diritto prestazioni di quiescenza e previdenza, riscatti, cessioni di stipendio;

5) acconti di pensione e indennità di fine servizio, rapporti finanziari con gli enti.

Alla lettera *A* II, giunta regionale, settore n. 15 «Trattamento economico», gli uffici costituenti il settore sono sostituiti dai seguenti:

1) trattamento stipendiale, indennità di coordinamento e lavoro straordinario;

2) missioni e indennità di trasferimento;

3) conguagli stipendiali e di lavoro straordinario;

4) rimborsi a terzi.

Alla lettera *A* II, giunta regionale, gli uffici in cui si articola il settore n. 21 «Normative di progettazione e organizzazione in materia di opere e lavori pubblici», sono sostituiti dai seguenti:

1) tecnologie e normative tecniche;

2) programmi e coordinamento finanziario;

3) documentazione;

4) segreteria della seconda sezione del comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici ed infrastrutture.

Alla lettera *A* II, giunta regionale, gli uffici in cui si articola il settore n. 26 «Diritto allo studio», sono sostituiti dai seguenti:

1) scuole materne ed asili nido;

2) rapporti con i distretti scolastici e gli organi collegiali della scuola;

3) assistenza scolastica;

4) servizi psicopedagogici;

5) educazione permanente degli adulti ed iniziative per l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori scolastici;

6) diritto allo studio per gli studenti universitari.

Alla lettera *A* II, giunta regionale, gli uffici in cui si articola il settore n. 31 «Affari amministrativi relativi alla pianificazione comunale», sono sostituiti dai seguenti:

1) affari amministrativi, pianificazione comunale, relativi ai comuni delle province di Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone;

2) affari amministrativi, pianificazione comunale, relativi ai comuni delle provincia di Roma;

3) segreteria della prima sezione del comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici ed infrastrutture.

Alla lettera *A* II, giunta regionale, gli uffici in cui si articola il settore n. 35 «Promozione ed attività turistiche, turismo sociale, sport, tempo libero, problemi della gioventù», sono sostituiti dai seguenti:

1) promozione ed informazione turistica;

2) promozione ed interventi per lo sport, tempo libero, problemi della gioventù;

3) promozione ed interventi sul turismo sociale;

4) turismo costiero, marittimo, lacuale e fluviale, turismo nautico, problemi della balneazione.

Alla lettera *A* V, gli uffici annessi sono sostituiti dai seguenti:

comitato di controllo province del Lazio:

1) lavori comitato;

2) tecnico-strumentale e statistica;

sezione di controllo atti comune di Roma:

1) lavori sezione;

2) tecnico-strumentale e statistica;

sezione di controllo atti enti locali provincia di Roma:

1) lavori sezione;

2) tecnico-strumentale e statistica;

sezione controllo atti enti locali provincia di Viterbo:

1) lavori sezione;

2) tecnico-strumentale e statistica;

sezione controllo atti enti locali provincia di Rieti:

1) lavori sezione;

2) tecnico-strumentale e statistica;

sezione controllo atti enti locali provincia di Latina:

1) lavori sezione;

2) tecnico-strumentale e statistica;

sezione controllo atti enti locali provincia di Frosinone:

1) lavori sezione;

2) tecnico-strumentale e statistica.

Art. 2.

Alla tabella «B» «Amministrazione regionale decentrata», allegata alla legge regionale 26 agosto 1978, n. 48, concernente l'individuazione dei settori e del numero degli uffici costituenti le strutture regionali, sono apportate le seguenti modificazioni:

i settori e gli uffici compresi sotto la lettera *B* I «Opere e lavori pubblici», sono sostituiti dai seguenti:

Settori	Uffici
46) opere e lavori pubblici di Roma e provincia	1) ambiente; 2) sistemi infrastrutturali; 3) edilizia sociale; 4) attività tecnico - strumentali comuni.
47) opere e lavori pubblici di Latina e provincia	1) ambiente; 2) sistemi infrastrutturali; 3) edilizia sociale; 4) attività tecnico - strumentali comuni.
48) opere e lavori pubblici di Frosinone	1) ambiente; 2) sistemi infrastrutturali; 3) edilizia sociale; 4) attività tecnico - strumentali comuni.
49) opere e lavori pubblici di Rieti e provincia	1) ambiente; 2) sistemi infrastrutturali; 3) edilizia sociale; 4) attività tecnico - strumentali comuni.
50) opere e lavori pubblici di Viterbo e provincia	1) ambiente; 2) sistemi infrastrutturali; 3) edilizia sociale; 4) attività tecnico - strumentali comuni.
51) opere e lavori pubblici di Cassino (e comuni rientranti nel comprensorio di competenza dell'ex sezione autonoma del genio civile di Cassino).	1) ambiente; 2) sistemi infrastrutturali; 3) edilizia sociale; 4) attività tecnico - strumentali comuni.

I settori e gli uffici compresi sotto la lettera *B* II «Agricoltura, foreste, caccia e pesca», sono sostituiti dai seguenti:

Settori	Uffici
52) agricoltura, foreste, caccia e pesca di Roma e provincia	1) produzione agricola; 2) infrastrutture e servizi sociali; 3) foreste, caccia e pesca; 4) attività tecnico - strumentali comuni.
53) agricoltura, foreste, caccia e pesca di Frosinone e provincia	1) tecnico - produttivo ed attività tecnico-strumentali comuni; 2) infrastrutture e servizi sociali; 3) foreste, caccia e pesca.

Settori	Uffici
54) agricoltura, foreste, caccia e pesca di Viterbo e provincia	1) tecnico-produttivo ed attività tecnico-strumentali comuni; 2) infrastrutture e servizi sociali; 3) foreste, caccia e pesca.
55) agricoltura, foreste, caccia e pesca di Latina e provincia	1) tecnico-produttivo ed attività tecnico-strumentali comuni; 2) infrastrutture e servizi sociali; 3) foreste, caccia e pesca; 4) azienda forestale di Sabaudia.
56) agricoltura, foreste, caccia e pesca di Rieti e provincia	1) tecnico-produttivo ed attività tecnico-strumentali comuni; 2) infrastrutture e servizi sociali; 3) foreste, caccia e pesca.

N.B. — Gli attuali uffici agricoli di zona vengono trasformati in unità operative, non aventi valore di ufficio e alle dirette dipendenze di ciascun settore delle varie provincie del Lazio.

I settori e gli uffici compresi sotto la lettera *B* III « Sanità, medico e veterinario provinciale », sono sostituiti dai seguenti:

Settori	Uffici
57) sanità di Roma e provincia	1) medicina di base del territorio e farmaceutica, prestazioni di cura e riabilitazione; 2) igiene, vigilanza e prevenzione; 3) assistenza, invalidi civili, handicappati e ambulatori; 4) attività tecnico-strumentali comuni e attività amministrative. Ufficio veterinario provinciale (igiene, vigilanza ed ispezione sugli alimenti di origine animale, profilassi, polizia veterinaria, assistenza zooiatrica).
58) sanità di Latina e provincia	1) medicina di base del territorio, farmaceutica, inquinamenti; 2) attività tecnico-strumentali comuni e materie delegate, invalidi civili; 3) attività amministrative. Ufficio veterinario provinciale (igiene, vigilanza ed ispezione sugli alimenti di origine animale, profilassi, polizia veterinaria, assistenza zooiatrica).
59) sanità di Frosinone e provincia	1) medicina di base del territorio, farmaceutica, inquinamenti; 2) attività tecnico-strumentali comuni e materie delegate, invalidi civili; 3) attività amministrative. Ufficio veterinario provinciale (igiene, vigilanza ed ispezione sugli alimenti di origine animale, profilassi, polizia veterinaria, assistenza zooiatrica).
60) sanità di Rieti e provincia	1) medicina di base del territorio, farmaceutica, inquinamenti; 2) attività tecnico-strumentali comuni e materie delegate, invalidi civili; 3) attività amministrative. Ufficio veterinario provinciale (igiene, vigilanza ed ispezione sugli alimenti di origine animale, profilassi, polizia veterinaria, assistenza zooiatrica).
61) sanità di Viterbo e provincia	1) medicina di base del territorio; 2) attività tecnico-strumentali comuni e materie delegate, invalidi civili; 3) attività amministrative. Ufficio veterinario provinciale (igiene, vigilanza ed ispezione sugli alimenti di origine animale, profilassi, polizia veterinaria, assistenza zooiatrica.

Art. 3.

Il riassunto delle tabelle «A» e «B» annesse alla legge regionale 26 agosto 1978, n. 48, è sostituito dal seguente:

TABELLA «A»

	Settori	Uffici	
Consiglio regionale	3	15	(di cui 2 autonomi)
Giunta regionale	45	201	
Comitato e sezioni di controllo	—	14	
	48	230	

TABELLA «B»

Settori	Uffici
16	62

Complessivamente: 64 settori e 292 uffici.

Art. 4.

All'articolo unico della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 12, concernente: «Determinazione delle competenze e delle funzioni dei settori operativi dell'amministrazione regionale centrale e decentrata, del consiglio regionale e degli organi di controllo», sono apportate le seguenti modificazioni:

Alla lettera *A*, consiglio regionale, il punto 1, è sostituito dal seguente:

1) Settore segreteria del consiglio.

Tratta gli affari relativi ai compiti istituzionali del consiglio regionale ed in particolare provvede:

alla ricezione, classificazione e conservazione delle proposte di legge e deliberazione nonchè degli atti ad esse relativi ed all'esame preliminare delle medesime per l'accertamento dei requisiti di ricevibilità;

al servizio di segreteria della conferenza dei capigruppo, della giunta per il regolamento e della giunta delle elezioni;

all'istruzione degli atti da sottoporre all'esame del consiglio regionale e all'inoltro ai consiglieri della relativa documentazione;

alla ricezione, classificazione e conservazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni e agli adempimenti conseguenti alla loro presentazione;

agli adempimenti necessari per la convocazione del consiglio regionale;

alla redazione dei verbali delle sedute consiliari;

al coordinamento formale dei testi dei provvedimenti del consiglio regionale;

alla cura e conservazione dei provvedimenti legislativi, amministrativi e degli altri atti approvati dal consiglio regionale;

ai rapporti con il commissario di Governo e con la commissione di controllo ed alla predisposizione dei chiarimenti da questa ultima eventualmente richiesti in ordine ai provvedimenti amministrativi consiliari soggetti a controllo da elaborare in collaborazione con il competente assessorato da inviare all'organo di controllo previo esame della commissione consiliare permanente;

al contenzioso elettorale;

alla ripresa stenografica delle sedute consiliari;

alla revisione e pubblicazione dei resoconti stenografici;

alla soddisfazione di esigenze di ripresa stenografica di particolari sedute di commissione o di convegni su disposizioni dell'ufficio di presidenza;

agli adempimenti connessi all'assegnazione delle proposte di legge e di deliberazione e degli altri atti alle commissioni consiliari permanenti, alla cura del repertorio degli atti deferiti all'esame delle commissioni stesse;

agli adempimenti connessi alle esigenze di coordinamento delle commissioni consiliari permanenti;

agli adempimenti necessari per la convocazione delle commissioni consiliari;

al reperimento di tutti i dati giuridici, tecnici e documentali relativi agli argomenti all'ordine del giorno delle commissioni consiliari al fine di mettere in grado i commissari di conoscere e valutare ogni aspetto delle questioni;

al coordinamento formale del testo delle proposte di legge e di deliberazione approvate dalle commissioni;

alla redazione dei verbali e dei resoconti sommari delle sedute delle commissioni;

agli adempimenti conseguenti alle decisioni adottate dalle commissioni;

a predisporre per ogni proposta di legge o di deliberazione una relazione in ordine alla legittimità costituzionale ed alla tecnica legislativa;

a seguire, dal punto di vista della tecnica legislativa e della legittimità costituzionale, l'«iter» di ogni proposta di legge esprimendo pareri sulle eventuali modifiche apportate ai testi;

a seguire dal punto di vista giuridico, l'«iter» delle proposte di deliberazione;

a fornire pareri giuridici su richiesta dell'ufficio di presidenza, dei consiglieri e degli uffici del consiglio nonchè assistenza tecnico-giuridica agli organismi in cui si articola il consiglio regionale ed ai soggetti titolari di iniziativa legislativa ed amministrativa;

ad effettuare studi e ricerche di carattere giuridico;

alle questioni concernenti le Comunità europee e gli altri organismi sopranazionali ed internazionali; all'esame, in relazione alle direttive comunitarie, delle proposte di legge e di deliberazione che concernono materie cui le Comunità sono interessate; ai rapporti del consiglio regionale con gli organismi comunitari;

al servizio di segreteria del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo e a coadiuvare il comitato stesso nello svolgimento dei propri compiti istituzionali;

si articola in sei uffici:

ufficio lavori consiglio;

ufficio resocontazione;

ufficio commissioni consiliari;

ufficio legislativo;

ufficio questioni concernenti le Comunità europee e gli altri organismi sopranazionali ed internazionali;

ufficio segreteria del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

Alla lettera *A*, consiglio regionale, punto n. 2, settore «Segreteria dell'ufficio di presidenza», le parole «ai rapporti con la Comunità economica europea» sono soppresse; la denominazione dell'ufficio «Stampa, pubbliche relazioni, RAI-TV», è sostituita da «Stampa, pubbliche relazioni e informazioni».

Alla lettera *B*, la giunta regionale, punto n. 4, alle competenze e funzioni del settore «Affari giuridici e legali», sono aggiunte le seguenti: «Cura la tenuta ed il coordinamento del contenzioso amministrativo». Gli uffici in cui si articola il medesimo settore sono sostituiti dai seguenti:

1) legislativo;

2) legale;

3) contenzioso.

Alla lettera *B*, giunta regionale, punto n. 5, settore «Coordinamento, programmazione e pianificazione», gli uffici in cui si articola il settore sono sostituiti dai seguenti:

1) coordinamento, predisposizione del piano programmatico;

2) pianificazione territoriale;

3) rapporti fra piano regionale e piani di enti sub regionali;

4) parchi regionali e riserve naturali;

5) statistiche regionali.

Alla lettera *B*, giunta regionale, punto n. 7, settore «Bilancio e ragioneria», gli uffici in cui si articola il settore sono sostituiti dai seguenti così denominati:

1) bilancio di previsione;

2) rendiconto consuntivo;

3) conto consolidato regionale;

4) gestione contabile entrate;

5) adempimenti contabili (registrazione impegni, ordinazione della spesa, contabilità e rilevazioni periodiche) relativi ai servizi di cui al titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

6) adempimenti contabili (registrazione impegni, ordinazione della spesa, contabilità e rilevazioni periodiche) relativi ai servizi di cui al titolo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

7) adempimenti contabili (registrazione impegni, ordinazione della spesa, contabilità e rilevazioni periodiche) relativi ai servizi di cui al titolo quarto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

8) adempimenti contabili (registrazione impegni, ordinazione della spesa, contabilità e rilevazioni periodiche) relativi ai servizi di cui al titolo quinto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

9) riscontro e vigilanza sui servizi di tesoreria e contabilità generale di cassa.

Alla lettera *B*, giunta regionale, punto n. 8, settore «Finanze e tributi», gli uffici in cui si articola il settore sono sostituiti dai seguenti:

1) tributi regionali;

2) finanze;

3) recuperi e vigilanza tributaria;

4) tributi passivi.

Alla lettera *B*, giunta regionale, punto n. 9, settore «Demanio, provveditorato e contenzioso», la denominazione del settore è sostituita dalla seguente: «Settore demanio e patrimonio»; la competenza «cura la tenuta ed il coordinamento del contenzioso» è soppressa. Gli uffici in cui si articola il settore sono sostituiti dai seguenti:

1) demanio;

2) patrimonio;

3) servizio tecnico e progettazioni;

4) manutenzione e servizi vari.

Alla lettera *B*, giunta regionale, punto n. 14, settore «Stato giuridico del personale» la denominazione «Liquidazione acconti di pensione ed indennità di fine servizio, rapporti finanziari con gli enti» dell'ufficio n. 5 è sostituita con la seguente:

« 5) acconti di pensione e indennità di fine servizio, rapporti finanziari con gli enti ».

Alla lettera *B*, giunta regionale, punto n. 21, settore « Normative di progettazione ed organizzazione in materia di opere e lavori pubblici », la denominazione « tecnologie normative tecniche di progettazione documentazione » dell'ufficio n. 1 è sostituita dalla seguente:

« 1) tecnologie e normative tecniche ».

Alla lettera *B*, giunta regionale, punto n. 26, settore « Diritto allo studio », la denominazione « Distretti scolastici ed organi collegiali della scuola » dell'ufficio n. 2 è sostituita con la seguente:

« 2) rapporti con i distretti scolastici e con gli organi collegiali della scuola ».

Alla lettera *B*, giunta regionale, punto n. 27, settore « Formazione professionale », dopo l'elencazione degli uffici aggiungere:

« *N.B.* — I centri professionali non compresi tra gli uffici elencati vengono denominati unità operative, non aventi valore di ufficio ».

Alla lettera *B*, giunta regionale, punto n. 28, settore « Beni e attività culturali », la competenza « Segreteria del comitato regionale RAI-TV » è soppressa.

Alla lettera *B*, giunta regionale, punto n. 31, settore « Affari amministrativi relativi alla pianificazione comunale », le denominazioni degli uffici n. 1) e n. 2) sono sostituite dalle seguenti:

« 1) affari amministrativi, pianificazione comunale, relativi ai comuni delle province di Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone ».

« 2) affari amministrativi, pianificazione comunale, relativi ai comuni della provincia di Roma ».

Alla lettera *B*, giunta regionale, punto n. 35, settore « Promozione attività turistiche, turismo sociale, sport, tempo libero problemi della gioventù », l'indicazione delle competenze e degli uffici annessi è sostituita come segue:

« Cura il turismo e le attività promozionali del turismo; iniziative per il turismo sociale e agriturismo; iniziative per i problemi della balneazione, il turismo nautico ed il turismo costiero marittimo, lacuale e fluviale; programmazione di strutture per il tempo libero ed iniziative sportive; promozione della pratica sportiva popolare e dilettantistica; formazione di centri sportivi polivalenti; sviluppo dell'associazionismo sportivo e ricreativo ».

Detto settore si articola in quattro uffici così denominati:

1) promozione ed informazione turistica;

2) promozione ed interventi per lo sport, tempo libero, problemi della gioventù;

3) promozione ed interventi sul turismo sociale;

4) turismo costiero marittimo, lacuale e fluviale, turismo nautico, problemi della balneazione ».

Alla lettera *E* « Strutture del comitato e delle sezioni di controllo », la frase « Sezione controllo atti enti locali province del Lazio », è sostituita dalla seguente: « Sezione controllo atti enti locali provincia di Roma ».

Alla lettera *F* 1 « Amministrazione regionale decentrata lavori pubblici », le denominazioni dei settori n. 48 e n. 51 sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:

« 48) Settore opere e lavori pubblici di Frosinone con annessi quattro uffici ».

« 51) Settore opere e lavori pubblici di Cassino (e comuni rientranti nel comprensorio di competenza dell'ex sezione autonoma del genio civile di Cassino) ».

Alla lettera *F* 2 « Agricoltura, foreste, caccia e pesca », il punto n. 55, settore di Latina e provincia, è sostituito dal seguente:

« 55) Settore di Latina e provincia con annessi quattro uffici:

1) tecnico-produttivo ed attività tecnico-strumentali comuni;

2) infrastrutture e servizi sociali;

3) foreste, caccia e pesca;

4) azienda forestale di Sabaudia ».

Alla lettera *F* 3 « Sanità - medico provinciale », la denominazione « attività amministrative » dell'ufficio n. 4 del settore n. 57 « Sanità di Roma e provincia », è sostituita con la seguente:

« 4) attività tecnico-strumentali comuni e attività amministrative ».

Alla lettera *F* 3 « Sanità - medico provinciale », la denominazione « Medicina di base del territorio » dell'ufficio n. 1 del settore n. 58 « Sanità di Latina e provincia », è sostituita con la seguente: « Medicina di base del territorio, farmaceutica, inquinamenti ».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 12 della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 11, è così sostituito:

« Per il periodo in cui verranno svolte funzioni di coordinamento, anche provvisoriamente, verrà corrisposta una indennità di funzione mensile non pensionabile, con i criteri e le misure già stabiliti dai commi 11 e 12 del testo originario dell'art. 51 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, così come sostituito dalla successiva legge regionale 29 maggio 1973, n. 21 ».

Art. 6.

La tabella riportata al primo comma dell'art. 14 della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 11, è sostituita dalla seguente:

qualifica funzionario direttivo	n. 899
qualifica collaboratore	» 1511
qualifica assistente	» 1281
qualifica ausiliario specializzato	» 113
qualifica ausiliario qualificato	» 275
qualifica ausiliario	» 10
Totale	n. 4089

Art. 7.

Gli elenchi dei profili professionali per ciascuna qualifica funzionale riportati al primo comma dell'art. 15 della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 11, sono sostituiti dai seguenti:

a) qualifica funzionale: funzionario direttivo (art. 41 della legge regionale n. 20 del 29 maggio 1973):

1) funzionario amministrativo;

2) funzionario procuratore legale ed avvocato;

3) funzionario esperto in diritto parlamentare e tecnica legislativa;

4) funzionario esperto in consulenze giuridiche;

5) funzionario esperto in scienze economiche e finanziarie;

6) funzionario esperto in scienze statistiche, demografiche e attuariali;

7) funzionario esperto in materie tributarie;

8) funzionario programmatore-analista di sistemi o di procedure addetto ai centri elettronici;

9) funzionario esperto bibliotecario;

10) funzionario esperto in revisione di resoconti consiliari;

11) funzionario esperto in scienze turistiche;

12) funzionario esperto in scienze agrarie;

13) funzionario esperto in scienze forestali;

14) funzionario esperto in lingue estere;

15) funzionario giornalista;

16) funzionario ingegnere;

17) funzionario architetto;

18) funzionario geologo;

19) funzionario medico;

20) funzionario veterinario;

21) funzionario biologo;

22) funzionario farmacista;

23) funzionario chimico;

24) funzionario sociologo;

25) funzionario psicologo;

26) funzionario insegnante;

27) funzionario stenografo d'aula;

28) esperto in archivistica;

b) qualifica funzionale: collaboratore (art. 42 della legge regionale n. 20 del 29 maggio 1973):

1) collaboratore amministrativo;

2) collaboratore contabile;

3) collaboratore tecnico specializzato;
4) collaboratore geometra;
5) collaboratore disegnatore;
6) collaboratore perito minerario;
7) collaboratore specializzato in attività turistiche;
8) collaboratore assistente rurale;
9) collaboratore perito agrario;
10) collaboratore stenografo;
11) collaboratore insegnante;
12) collaboratore per assistenza socio-sanitaria;
13) collaboratore igienico-sanitario;
14) collaboratore specializzato in statistica;
15) collaboratore operatore di centro elettronico;
16) collaboratore specializzato in programmazione meccanografica;

c) qualifica funzionale: assistente (art. 43 della legge regionale n. 20 del 29 maggio 1973):

1) assistente amministrativo;
2) assistente dattilografo;
3) assistente stenodattilografo;
4) assistente perforatore - verificatore meccanografico;
5) assistente archivista;
6) assistente meccanografo;
7) assistente istruttore;
8) assistente edile;
9) assistente disegnatore edile;
10) assistente specializzato in impianti elettrici;
11) assistente tecnico agricolo-forestale;
12) assistente operatore di impianti elettronici d'aula;
13) assistente operatore di impianti di fotoriproduzioni;
14) assistente tipografo;
15) assistente centralinista;
16) assistente autista-meccanico;
17) assistente per attività paramediche;
18) assistente sanitario specializzato in vigilanza;

d) qualifica funzionale: ausiliario specializzato (art. 44 della legge regionale n. 20 del 29 maggio 1973):

1) ausiliario commesso d'aula;
2) ausiliario autista;
3) ausiliario aiuto tipografo;
4) ausiliario idraulico;
5) ausiliario elettricista;
6) ausiliario falegname;
7) ausiliario muratore;
8) ausiliario specializzato agricolo-forestale;
9) ausiliario custode;
10) ausiliario addetto ai centri di formazione professionale;

e) qualifica funzionale: ausiliario qualificato (art. 45 della legge regionale n. 20 del 29 maggio 1973, come modificato dalla legge regionale n. 17 del 20 febbraio 1974):

1) ausiliario commesso;
2) ausiliario qualificato agricolo-forestale;

f) qualifica funzionale: ausiliario (art. 46 della legge regionale n. 20 del 29 maggio 1973):

1) addetto alle pulizie ed ai traslochi.

Art. 8.

Il secondo comma dell'art. 16 della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 11, è così sostituito:

« Il riconoscimento e l'attribuzione di ciascun profilo professionale, nell'ambito delle stesse qualifiche funzionali, saranno determinati con deliberazione della giunta regionale, sentiti il consiglio del personale, le organizzazioni sindacali e la competente commissione consiliare permanente sulla base della specificità delle mansioni svolte, dei titoli di studio, dei requisiti e della qualificazione professionale posseduta, fatta eccezione per le professioni per le quali sono richiesti titoli di studio ed abilitazioni specifiche ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 18 settembre 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 15 settembre 1979.

(979)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800650)